

**COSTITUZIONI
DEGLI OBLATI
DI MARIA VERGINE**

Capitolo I

L'identità della Congregazione

nella Chiesa

Art. 1 Natura

La Congregazione degli Oblati di Maria Vergine è un Istituto religioso clericale di diritto pontificio, composto di chierici e di fratelli coadiutori. Essi, chiamati dallo Spirito Santo alla ricerca di Dio solo, si donano totalmente al Padre con voti pubblici e seguono Gesù Cristo sotto la guida di Maria Santissima. Conducono vita fraterna in comunità e si dedicano al servizio del Regno di Dio, attuando lo spirito e il carisma del loro Fondatore.

LG 44, 45;

PC 5;

ET 7-11;

CIC 588 §2; 589.

La Congregazione, fondata dal Padre Pio Bruno Lanteri, è stata approvata dal Papa Leone XII il 1° settembre 1826 con il Breve "Etsi Dei Filius". Il nome ufficiale è: "Congregatio Oblatorum Beatæ Mariæ Virginis", (OMV).

1. 1 Gli Oblati si impegnano a conoscere la vita e gli scritti del Padre Lanteri, loro Fondatore, e ne celebrano le ricorrenze, specialmente il 5 agosto, giorno della sua morte.

1. 2 Nel tradurre il nome della Congregazione si procuro di attenersi fedelmente alla dicitura ufficiale:

in italiano: Congregazione degli Oblati di Maria Vergine;

in francese: Congrégation des Oblats de la Vierge Marie;

in spagnolo: Congregación de los Oblatos de la Virgen María;

in portoghese: Congregação dos Oblatos de Maria Virgem;

in tedesco: Kongregation der Oblaten der Jungfrau Maria;

in inglese: Congregation of the Oblates of the Virgin Mary.

1. 3 La festa titolare della Congregazione è il Nome Santissimo di Maria che si celebra il 12 settembre. Dalla tradizione familiare che risale al Fondatore sono considerati Patroni principali San Pietro, come segno di attaccamento e di fedeltà al Romano Pontefice, e Sant'Alfonso Maria de' Liguori come modello di spirito pastorale, di devozione mariana e di vita quotidiana. La Congregazione nel Capitolo generale del 1870 ha proclamato San Giuseppe suo Patrono particolarissimo.

Art. 2 Fine

Il fine della Congregazione è *di attendere seriamente alla ... santificazione dei suoi membri per via dell'imitazione più attenta di Gesù Cristo che si propongono per modello in ogni azione, unitamente agli esempi di Maria SS., loro cara Madre ... e di attendere con tutto l'impegno alla redenzione e santificazione degli uomini, coll'esatta osservanza delle loro Costituzioni approvate dall'Autorità Ecclesiastica.*

LG 39, 41;

PC 1;

DL Int.;

CR p. I c. I.

Art. 3 Adesione a Cristo

Profondamente convinti che la loro vita religiosa, sacerdotale e apostolica sarà autentica solo nella misura in cui aderiranno a Cristo con la mente e con il cuore e ne condivideranno la vita, gli Oblati *in ciascuna azione hanno ... sempre Gesù innanzi agli occhi quale loro compagno e modello* nel mistero della sua vita a Nazareth e nella sua vita apostolica, nelle sue relazioni con il Padre e nella sua infinita misericordia verso gli uomini, nelle sue umiliazioni e nelle sue sofferenze.

LG 44; PC 5, 6;

CIC 573;

DL p.1, art. 1, §3.

3. 1 Lo studio appassionato di Cristo, che è la più alta sapienza, sia la loro occupazione preferita. ‘Il loro modello sarà la vita pubblica di Gesù, che mediteranno perciò sovente, e molto attentamente’.

Art. 4 Offerti totalmente a Dio

per mezzo di Maria Vergine

Per realizzare la loro vita di consacrazione a Dio gli Oblati si affidano a *Maria Santissima, loro principale Fondatrice e Maestra.*

CR p. I, c. 1;

LG 62-65; PC 25;

Come essa presentò Cristo al Padre così essi si offrono totalmente a Dio per le mani di Maria Vergine e verso di lei nutrono una *divozione speciale tenera e figliale*. In lei infatti riconoscono il tipo stesso della Chiesa, e il modello della loro fede e della loro donazione e così amano presentarla agli uomini.

ET 56;

MC 16-23; SC 103;
RD 17;

AOMV Ser. VI,

4. 1 Il carattere mariano della Congregazione è espresso nello stemma con il motto: ‘Mariam cogita, Mariam invoca’. Esso ricorda all’ Oblato che è un ‘offerto a Dio per le mani di Maria’ e lo invita a rivolgersi a Lei con fiducia filiale, specialmente nei momenti difficili, e a vivere la propria consacrazione sull’ esempio del Fondatore.

4. 2 Per vivere lo spirito mariano proprio della Congregazione gli Oblati approfondiscano nella preghiera e nello studio i misteri di Maria nella storia della salvezza.

4. 3 Seguendo la tradizione della Congregazione, nella predicazione e nel ministero, gli Oblati non tralascino di istruire i fedeli sulla dottrina e sul culto di Maria, per portarli a una autentica devozione verso di Lei.

Art. 5 Missione ecclesiale

Nella loro missione ecclesiale, gli Oblati, attenti ai segni dei tempi,

- a) attendono, *con tutto l' impegno alla santificazione* del popolo di Dio, principalmente col guidare gli *Esercizi Spirituali* e col promuoverne la pratica il più possibile, sia *in pubblico* sotto forma di missioni popolari, secondo la genuina tradizione lanteriana, sia *in privato*, preferendo *lo spirito e il metodo proposto da S. Ignazio*; DL Int.;
EDF;
DL p. II, art. I;
CR p. I, c. I.
- b) contribuiscono alla formazione del clero sia nella preparazione agli ordini sacri sia nell' esercizio del loro ministero; CR p. II, c. II.
- c) divulgano e sostengono, con mezzi adeguati, le verità della fede e i valori morali, patrimonio della Rivelazione e del Magistero della Chiesa, contrapponendoli agli errori correnti circa la fede e i costumi; DL p. II, art. 5;
DV 2; PO 4;
DH 11, 14.
- d) diffondono i libri buoni e la sana dottrina della Chiesa per mezzo della stampa e dei vari strumenti di comunicazione sociale; DL p. II, art. 3.
IM 1, 13; AG 26;
- e) favoriscono l' apostolato missionario; CD 13.
AG 6, 24-26.
- f) curano la formazione e l' animazione del laicato, rinnovando lo stile seguito dal P. Lanteri nelle *Amicizie*. AA 25, 29.

5. 1 Gli Oblati “preferiscono la predicazione degli Esercizi di S. Ignazio” perché è un “metodo approvato dalla S. Sede, e riconosciuto dall’esperienza così efficace, che contiene tra le meditazioni, ed istruzioni un compendio di quanto si ha principalmente da credere, ed operare, con una serie di verità così ben ordinate, che molto giova a ben imprimerle ne’ cuori, e gradatamente purgarli, illuminarli, e perfezionarli”.

5. 2 Per quanto riguarda la formazione del clero, le comunità, aperte alla più cordiale ospitalità, siano disponibili all’ aiuto spirituale, intellettuale e pastorale.

Senza escludere altre forme di aiuto, gli Oblati siano particolarmente solleciti nell’ amministrazione del sacramento della penitenza, nella direzione di Esercizi e altri, nella direzione spirituale e nell’ insegnamento.

5. 3 Gli Oblati, eredi dello spirito del P. Lanteri, sono sensibili al gran bene che si può operare entrando nel vivo della società e della Chiesa, dove si presentano le varie correnti di pensiero sulle quali le persone si orientano nella loro vita, per sostenere e divulgare il patrimonio della Rivelazione come viene insegnato dal Magistero della Chiesa. Essi sono uomini che conoscono profondamente i propri tempi e le tendenze della propria cultura, ne sanno individuare i lati più tendenti a minare le basi della fede e dei costumi (‘ errori correnti’) e si dedicano a sostenere la verità con mezzi adeguati.

Fedeli al Magistero, con carità pastorale, “cercano di riportare gli uomini alla verità guadagnandosi prima il cuore che il loro spirito, e di far amare la verità che insegnano”.

5. 4 Nel servizio della verità, le comunità collaborino con tutti i mezzi possibili alla diffusione della buona stampa. Curino l’aggiornamento continuo delle loro biblioteche e le mettano anche a disposizione di chi ne avesse bisogno. Diano la loro adesione a organismi e istituzioni culturali e sostengano efficacemente le iniziative della Congregazione, appoggiando e diffondendo le pubblicazioni curate dalla Congregazione stessa.

5. 5 La Congregazione ha fin dai suoi primi tempi assunto l’azione propriamente missionaria accettando l’impegno apostolico in Birmania.

Gli Oblati, fedeli alla sensibilità missionaria del Fondatore, siano perciò pronti a rinnovare la loro disponibilità rispondendo agli appelli della Chiesa per le missioni “ad Gentes”.

5. 6 Nello spirito del Fondatore gli Oblati offrono tutto il loro aiuto per la formazione del laicato cattolico. Quando è possibile, promuovono - rinnovando lo stile delle “Amicizie” - la creazione di gruppi laicali di animazione cristiana e di apostolato.

Art. 6 Al servizio del Regno di Dio

Gli Oblati si mettono al servizio del Regno di Dio con la professione dei consigli evangelici, in una fraterna vita comunitaria e nell’ impegno apostolico proprio dell’ Istituto, secondo lo spirito del Padre Lanteri.

CIC 675;

LG 39, 42-44;

PC 8; ET, 11, 50;

Con la professione dei consigli evangelici gli Oblati manifestano a tutti i beni celesti già presenti in questo mondo, testimoniano la vita nuova ed eterna acquistata dalla redenzione di Cristo e preannunciano la futura risurrezione e la gloria celeste.

CR p. I, c. I;

DL p. I, c. I; p. II.

LG 48; ET 52;

Con la loro fraterna vita comunitaria essi sono segno permanente, nel mondo, che Cristo sta già realizzando il disegno di amore del Padre, radunare cioè tutti gli uomini nella grande famiglia dei figli di Dio.

CIC 573.

LG 44; PC 25; ET 53;

Con l’ azione ~~pastorale~~ guidano gli uomini ad accogliere, in maniera libera e riconoscente, il mistero della salvezza. Sono così partecipi della redenzione e tendono a ordinare il mondo a Cristo.

DL p. I, c. V.

DL p. II.

6. 1 Ogni Oblato e ogni comunità tenga in alta stima tutti i modi con cui la Congregazione si mette al servizio del Regno di Dio, unendoli armonicamente.

Art. 7 Interiorità e apostolato

Per compenetrarsi sempre più della loro vocazione gli Oblati amano vivere da contemplativi in azione, affinché Gesù sia *l' unico tesoro del loro cuore*Così potranno ricevere da Dio nell' orazione, nello studio e nell' apostolato, la pienezza della sua Parola ed essere confermati nella verità per comunicarla ai fratelli.

DL p. I, c. I,
art. 1, § 3;
LG 44; PC 5, 6, 8;

7. 1 Nella mente del Padre Lanteri gli Oblati, per i compiti apostolici che sono chiamati a svolgere, devono essere uomini di preghiera e di studio; per questo egli li voleva “certosini in casa e apostoli fuori”.

ET 9-12; CIC 675.

Art. 8 Amore e fedeltà al Papa e al Magistero

Sull' esempio del loro Padre Fondatore gli Oblati professano, come loro caratteristica, *un' intera, sincera, ed inviolabile obbedienza all' autorità della S. Sede, ed un attaccamento intiero al suo Magistero*.

EDF;
CIC 590 §2, 752;
LG 25;

Espressione di fedeltà al Magistero della Chiesa e di obbedienza al Vicario di Cristo è *la professione di fede e il giuramento di vera obbedienza al Romano Pontefice* che si rinnova, preferibilmente in comunità, ogni anno nella festa di San Pietro, protettore della Congregazione.

CR p. I, c. I.
EDF;
CR p. I, c. I;

Essendo la Chiesa particolare il luogo in cui gli Oblati vivono ed esprimono il loro impegno apostolico, essi si inseriscono nella pastorale locale, che ha nel Vescovo il primo responsabile e seguono le sue direttive e quelle delle Conferenze Episcopali.

DL p. I, c. I,
art. 4.
MR 8-10, 13,

8. 1 E' bene che la professione di fede e il giuramento di vera obbedienza al Romano Pontefice si compiano in chiesa con la partecipazione dei fedeli.

14, 18, 52.

8. 2 La fedeltà assoluta della Congregazione e dei singoli Oblati agli insegnamenti e alle indicazioni del Magistero, quali vengono espressi dal Sommo Pontefice e dall'Episcopato, richiede uno studio assiduo e approfondito dei documenti del Magistero stesso.

8. 3 Gli Oblati, considerando i Vescovi come successori degli Apostoli, li circondano di rispetto e di riverenza. Nell'attività apostolica sentono di essere collaboratori del loro ministero, ne assecondano prontamente le richieste e i desideri, nel rispetto delle Costituzioni dell'Istituto.

Art. 9 Spirito sacerdotale

I sacerdoti Oblati, consapevoli della dignità della persona umana, del prezzo infinito pagato da Cristo per redimerla e della necessità del loro ministero di mediazione tra Dio e gli uomini, ardono dello stesso zelo del loro Fondatore. Si mettono perciò a servizio della Chiesa principalmente attendendo al ministero della Parola di Dio, che dispone l' uomo alla conversione del cuore e all' incontro salutis con Cristo nei sacramenti, e

LG 28; PO 3-5;
DL p. II.

privilegiando il sacramento della riconciliazione, realizzando l' ideale trasmesso fin dai primi tempi della Congregazione: *l' Oblato muore sul pulpito o nel confessionale.*

Eredi dello spirito del Padre Lanteri i sacerdoti Oblati adottano uno stile pastorale caratterizzato da disponibilità, amabilità, pazienza e mitezza, atto a manifestare agli uomini l' infinita bontà e misericordia di Dio Padre.

9. 1 I sacerdoti Oblati sono coscienti che la celebrazione del Mistero eucaristico è il cuore del loro sacerdozio: in essa rendono a Dio il culto perfetto di adorazione ed edificano e fanno crescere la Chiesa. Per questo essi fanno dell'Eucaristia il centro della loro vita spirituale e la sorgente del loro zelo.

9. 2 Nell'annuncio della Parola, nell'amministrazione dei sacramenti e in ogni altra iniziativa apostolica gli Oblati non mettono limiti all'ardore del loro zelo.

9. 3 Il loro ministero, esercitato con carità paziente e generosa, è diretto instancabilmente a infondere nei fedeli sensi di grande confidenza nella immensa bontà misericordiosa di Dio che si è rivelata in Cristo Salvatore.

Art. 10 Fratelli coadiutori

I fratelli coadiutori con i chierici costituiscono un unico corpo a servizio della Chiesa. Con i loro compiti apostolici e umani essi collaborano all' opera salvifica di Gesù Cristo. In virtù della loro professione partecipano alla missione apostolica della Congregazione e sono, insieme ai chierici, ugualmente responsabili della vita dell' Istituto. LG 44; PC 15;
CIC 129.

I fratelli di voti perpetui, pienamente inseriti nella famiglia religiosa, possono esercitare in essa incarichi comunitari eccetto quelli che comportano la potestà di governo, e hanno il diritto di voce attiva e passiva, nei casi previsti dal diritto proprio.

10. 1 I fratelli coadiutori di voti perpetui sono pienamente inseriti nella famiglia religiosa. Nello svolgimento delle mansioni abitualmente loro affidate, la comunità li valorizzi secondo le doti e la preparazione specifica di ciascuno.

10. 2 I fratelli coadiutori assumono un ruolo attivo collaborando con i sacerdoti alle forme di apostolato dell' Istituto e anche nei settori nei quali la Chiesa invita i laici a essere attivamente presenti: nel ministero della Parola - evangelizzazione e catechesi -, nel culto - formazione e animazione liturgica - e nella pastorale in generale. Essi si uniscono così intimamente a Cristo nel suo triplice ufficio sacerdotale, regale e profetico, al quale partecipano in virtù del battesimo e, ancor più, in virtù della loro professione religiosa.

Art. 11 Comunione fraterna

Premurosi... di essere annoverati fra i veri discepoli di Gesù Cristo il quale ha detto: «da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri», vogliono gli Oblati... che l' amore e l' unione reciproca sia uno dei loro principali caratteri.

DL p. I, c. V;

PC 15; ET 39;

CR p. I, c. II,

Usano tutti i mezzi per conservare l' amore ed unione reciproca; perciò sono attenti a stimarsi vicendevolmente, ed amarsi cordialmente tutti, disposti sempre a qualunque sacrificio per non mai rompere la carità.

art. 1, §3.

11. 1 La comunione di vita fraterna fa di tutti gli Oblati una sola famiglia, unita nel Signore, la quale gode del mistero della presenza di Cristo in essa e nella Chiesa e lo manifesta al mondo. E' in questa comunione che la Congregazione diventa Chiesa viva e operante.

11. 2 Gli Oblati usano tutti i mezzi, quali la capacità di ascolto e di dialogo, l'apertura di cuore e il servizio reciproco sincero e totale, per costruire la comunione di vita fraterna ed essere "un cuor solo e un'anima sola".

Capitolo II

Consacrazione e testimonianza

Art. 12 Oblazione

Dio, fonte e origine di ogni santità, ha tanto amato gli uomini da chiamarli, per mezzo di Cristo, alla vita di comunione con lui mediante il battesimo. Con la vocazione religiosa egli invita ad approfondire questa comunione fino a una piena intimità di amore, così che la persona *arrendendosi all' amorevole invito del Signore, gli si consacra intieramente, trova in Dio il suo perfezionamento e la sua vera felicità.*

DL p. I, c. II.

A questa chiamata gli Oblati rispondono con la professione pubblica dei tre voti di castità, di povertà e di obbedienza e uniscono la loro oblazione al sacrificio che Cristo ha offerto al Padre sulla Croce; rinunciano così non solo al peccato ma anche a beni e valori pur apprezzabili in se stessi e si impegnano a raggiungere la perfezione della carità nel servizio di Dio e della Chiesa.

LG 44; PC 1;

CIC 607 §1.

12. 1 Nella sua vita di consacrato l' Oblato ricordi che, come continuamente Dio lo chiama all' intimità dell' amore, così altrettanto costante deve essere la sua risposta generosa e fedele. Verifichi frequentemente la sua fedeltà nel collaborare con Dio, che agisce in lui. In questo spirito è conveniente rinnovare la consacrazione anche comunitariamente nella celebrazione della solennità del Santissimo Nome di Maria, il 12 settembre. Nello stesso giorno si rinnovi comunitariamente anche l' Atto di affidamento alla Madonna.

12. 2 La fedeltà ai voti non esaurisce l'imitazione di Cristo: l'Oblato si impegna perciò nello sforzo quotidiano e perseverante di rendersi perfetto come il Padre che sta nei cieli. Seguendo Cristo nello spirito delle Beatitudini evangeliche, egli vive nella gioia della sua donazione, nella semplicità, nella pace, nella pazienza, nella misericordia.

Art. 13 Abito religioso

Gli Oblati portano l' abito dell' Istituto, la cui forma è ~~detta~~ nelle Norme, quale segno di consacrazione e testimonianza di povertà.

PC 17; ET 22;

CIC 669 §1.

13. 1 La forma dell' abito religioso è la veste talare con taglio verticale, con chiusura interna, con collo a 'V' e con fascia di stoffa conveniente.

13. 2 Per l' uso ~~ell'~~ abito religioso e del clergyman, si tenga conto delle consuetudini nei diversi luoghi di residenza.

Art. 14 Castità consacrata

a) Oggetto del voto

La castità consacrata è un carisma speciale per il Regno di Dio. Con questo voto Dio chiama alcuni all' amore indiviso per la persona di Cristo e all' impegno di vivere con lui l' intimità di ogni istante, al di sopra della mediazione della creatura umana. Gli Oblati perciò assegnano a Cristo il primato e la preferenza su tutto e su tutti, offrendogli il proprio cuore con tutta la loro capacità di amare e di essere amati. Con scelta libera e ispirata dalla fede essi abbracciano, con voto pubblico, la continenza perfetta nel celibato, rinunciando al matrimonio, per seguire più da vicino Cristo vergine.

PC 12; ET 13;
CIC 599;
DL p. I, c. II, art. 2.

b) Valore apostolico ed escatologico

La castità, assunta per amore di Cristo, inserisce il religioso nel Mistero pasquale e diventa per gli Oblati sorgente di fecondità apostolica, rendendoli liberi per il servizio spirituale degli uomini, partecipi della stessa paternità di Dio e testimoni dei beni futuri, soprattutto dell' eterna comunione dei Santi nella carità e nella gioia infinita di Dio.

LG 42; ET 14;
CIC 599.

c) Mezzi per viverla

Essi, senza l' aiuto del Signore, non solo non potranno praticare la castità, ma neppure comprendere il significato autentico di questo dono, che possono intendere solo coloro ai quali è stato concesso. La sostengono perciò con la grazia dei sacramenti, con la preghiera fiduciosa, il prudente controllo di se stessi, lo spirito di mortificazione e mantenendo nella comunità quell' atmosfera di amicizia fraterna che purifica e matura la vita affettiva.

PC 12; ET 15;
DL p. I, c. II,
art. 2.

d) Come Maria

Essi riconoscono in Maria Vergine il tipo e l' esempio della verginità consacrata e della fecondità apostolica e perciò La onorano con particolare devozione, affinché la sua materna protezione li sostenga nella loro quotidiana oblazione.

LG 65; ET 56;
RD 17.

14. 1 L'Oblato tende a una maturazione sempre più perfetta della sua affettività, ricorrendo all'aiuto di guide e maestri spirituali. Non solo vivrà la purezza di cuore semplicemente nel fuggire il peccato, ma anche nel far crescere in sé le ricchezze di amore che Dio gli ha donato a servizio degli uomini.

14. 2 Nel trattar con 'persone la cui familiarità può mettere in pericolo l'obbligo della continenza, oppure suscitare lo scandalo dei fedeli' si usino le norme di prudenza che tengono conto della mentalità e dei costumi di ciascun luogo.

CIC 277 §2.

14. 3 La missione che le donne svolgono nella Chiesa e la loro funzione di educatrici dell' umanità richiedono un' azione pastorale che, senza esclusivismi o preferenze, sia sorgente di autentico arricchimento spirituale e apostolico. Nei loro confronti l' atteggiamento degli Oblati sia franco e semplice.

Art. 15 Povertà evangelica

a) Sulle orme di Cristo povero

Con il consiglio evangelico di povertà, mentre rinunciano alla ricchezza individuale e collettiva, gli Oblati, liberi dalla preoccupazione per le cose di questa terra, si rendono totalmente disponibili a Dio e ai fratelli per poter seguire più da vicino Cristo povero, nella sua condizione terrena di annientamento. La povertà, vissuta evangelicamente, è un segno che permette ad essi di testimoniare visibilmente la reale presenza dei beni celesti, di annunziare la risurrezione futura, quando il Signore sarà l' unica e totale ricchezza, e di insegnare al mondo la superiorità dei beni spirituali su quelli materiali.

PC 13; ET 16-22;

LG 8, 38, 41;

DL p. I, c. II,

art. 1

b) Oggetto del voto

Il voto pubblico di povertà, oltre ad una vita povera di fatto e di spirito, comporta la dipendenza e la limitazione nell' usare e nel disporre dei beni, a norma del diritto proprio. Con il voto di povertà l' Oblato ritiene la proprietà dei suoi beni e dei frutti che ne derivano e la capacità di acquistarne altri; non ne ha però l' uso.

CIC 600.

15. 1 La dipendenza dai Superiori nel chiedere le licenze esprime un aspetto valido della povertà ed è un aiuto nel vivere quotidianamente il voto, facendone sperimentare le concrete esigenze. Questa però, non soddisfa che in piccola parte le esigenze della povertà. L'Oblato, quindi, dopo essersi formato un retto criterio evangelico per giudicare il necessario e il superfluo nell'uso dei beni, coltivi lo spirito di rinuncia, rifuggendo dalle comodità e dalle delicatezze che snervano la vita religiosa, valorizzi bene il suo tempo e, con la scusa di fare del bene, non si lasci vincere dalla brama dei beni terreni.

15. 2 Conservando l' Oblato la capacità di acquistare anche dopo la professione, sarà di sua proprietà ogni sorta di beni mobili preziosi e di beni immobili che gli venissero per disposizione testamentaria o per successione legale o a mezzo di legati o per donazione o per qualsiasi titolo dai suoi parenti e affini.

15. 3 Per i beni mobili preziosi e i beni immobili di altra provenienza, anche se dati *intuitu personae*, la proprietà è della Congregazione. I beni non preziosi di qualunque provenienza - anche da parenti e affini - passano alla Congregazione.

Art. 16 Uso dei beni

a) Tutto quello che l' Oblato acquista dopo la professione, con la propria industria o in riguardo alla Congregazione, l' acquista per la stessaIn questo modo passano alla Congregazione gli stipendi, onorari, pensioni, sussidi, assicurazioni e rendite acquisiti per qualsiasi ragione.

CIC 668 §3.

b) Per avvicinarsi di più a Cristo, con il permesso del Rettor Maggiore, l' Oblato di

CIC 668 §4.

voti perpetui può rinunciare a una parte o a tutti i beni personali in forma valida possibilmente anche secondo il diritto civile.

16. 1 D'intesa con il Superiore l'Oblato può compiere tutti gli atti richiesti dalla legge civile in ordine alla proprietà.

16. 2 La rinuncia di cui all'art. 16 lettera 'b" non sarà concessa a chi non abbia compiuto i 35 anni di età e almeno 10 anni di professione perpetua.

Art. 17 Disposizione - Cessione - Testamento

CIC 668 §1.

Il novizio, prima della professione, deve disporre per iscritto dell' uso e dell' usufrutto dei suoi beni e cederne l' amministrazione alla Congregazione, o a chi altri giudica conveniente, per tutto il tempo che sarà legato dai voti. Se non ha fatto questa cessione perché non possedeva beni e poi gliene venissero in seguito altri, a qualunque titolo, può fare o completare la detta cessione e disposizione nonostante la professione. Inoltre, prima della professione perpetua, ogni Oblato deve fare testamento che risulti valido anche secondo il diritto civile. Per cambiare questi atti occorre la licenza del Superiore maggiore.

17. 1 Il testamento si rediga in tre copie manoscritte, depositandone una presso il Superiore maggiore, l' altra presso il Superiore locale della casa in cui l' Oblato risiede e tenendo terza presso di sé. Il testamento non può essere modificato senza il permesso del Superiore maggiore competente.

17. 2 L'Oblato deve rimanere legato da sincero affetto ai suoi parenti e sostenerli spiritualmente; si regoli con spirito religioso qualora essi, anche se in buona fede, facessero richieste incompatibili con l'esercizio di autentica povertà. In caso di particolari necessità, esponga comunque con semplicità e fiducia la situazione ai Superiori, che giudicheranno con spirito di carità, di comprensione e di generosità.

Art. 18 Povertà e lavoro

ET 22.

Nella imitazione di Cristo, che a Nazareth visse da povero operaio, l' Oblato confronta ogni giorno la sua vita con quella del Maestro. Nello svolgimento dei servizi comunitari e delle attività pastorali, egli abbraccia la comune legge del lavoro, attestandone il senso umano e provvede così, come povero, il necessario per sé, per le opere della sua famiglia religiosa e per i fratelli indigenti.

18. 1 Nelle varie esigenze di servizio e di testimonianza, ci può essere chi è chiamato a partecipare a una vita di lavoro non strettamente pastorale: ciò avvenga però senza detimento della vita religiosa e nella consapevolezza che ogni attività deve contribuire alla missione salvifica della Chiesa, all'evangelizzazione di chi ancora non conosce Cristo e al servizio della comunità cristiana.

Art. 19 Dimensione comunitaria e personale

Essendo gli Oblati chiamati a vivere la povertà comunitariamente, ogni comunità senta il dovere di professare anche la povertà collettiva, evitando ogni apparenza di lusso, di eccessivo guadagno e di accumulazione di beni, dando così una testimonianza efficace di distacco evangelico.

ET 18-21; PC 13;

CIC 634 §2;

CIC 640;

Nel loro modo di vivere gli Oblati devono essere modesti: nell' abitazione, nel cibo, nel vestire, nei mezzi di trasporto, evitano ogni apparenza di lusso, di spreco e ogni forma di svago sconveniente con la vita di un consacrato. Accettano serenamente le privazioni che le circostanze della vita impongono a tutti, specialmente ai poveri.

ET 22.

Perciò l' Oblato si accontenterà del necessario, evitando ogni superfluità, e dando così esempio di speranza nei beni incorruttibili ed eterni.

DL p. I, c. II,

art. 1.

19. 1 Nella costruzione e nell'arredamento delle case, si eviti quanto può causare meraviglia o scandalo negli ambienti in cui si vive.

CIC 640.

19. 2 In spirito di povertà si presti attenzione alla conservazione accurata di quanto si ha in uso personale e comune. Ciascuno concorra a mantenere, in spirito di fraterno servizio, la pulizia e l'ordine, non solo della propria camera, ma di tutti gli ambienti della casa.

19. 3 La povertà si manifesti anche nel viaggiare, nell'acquisto e nell'uso degli automezzi: la comunità e i singoli, in questi casi, agiscano sempre con illuminata coscienza. I mezzi di locomozione appartengono alla comunità e sono a disposizione della stessa: nessuno, quindi, li può ritenere a sua disposizione personale, salvo le debite eccezioni richieste da necessità particolari e approvate dai Superiori.

19. 4 L'Oblato ricordi che vive del suo lavoro e della generosità del popolo cristiano, spesso dei poveri: utilizzi dunque tutti i beni a sua disposizione in spirito di povertà e di fraterna carità.

19. 5 La Congregazione sia riconoscente ai benefattori: ne conservi i nomi, li ricordi ogni giorno con speciali preghiere e li renda partecipi dei suoi benefici spirituali.

19. 6 Per ritemprare le energie spirituali e fisiche, ciascun Oblato abbia, ogni anno, un debito periodo di riposo, normalmente non superiore ai venti giorni, da trascorrersi preferibilmente in famiglia o in case della Congregazione, previo accordo con i Superiori interessati.

Il periodo di riposo sarà stabilito comunitariamente, tenendo conto delle esigenze della casa. Per le vacanze sia concessa una somma conveniente di denaro per eventuali necessità da usarsi ricordando che sempre si deve dare autentica testimonianza di povertà. Dell'uso di questa somma ciascuno, al suo ritorno, renda conto al Superiore.

Art. 20 Umiltà e distacco

Alla sequela del Maestro che non ha cercato la propria gloria, ma che, anzi, ha percorso la via del nascondimento e dell' umiliazione, gli Oblati cercano... né direttamente, né indirettamente alcun onore, carica od impiego in Congregazione, e fuori di essa, ma accettano con semplicità i doni che Dio ha posti in loro. Neppur si occupano di se stessi, né cercano che altri s' occupi di loro sono invece sensibili alla caritatevole attenzione degli altri verso di loro come a un segno dell' amore del Padre. Procurano inoltre di portare la croce propria e della Congregazione, come partecipazione alla croce di Cristo.

PO 15;

DL p. I, c. II,

art. 1.

20. 1 Chiamato per vocazione a completare in sé ciò che manca alla passione di Cristo, l'Oblato accetta con amore e offre al Padre, che sceglie ciò che è debolezza del mondo per confondere i forti (1 Cor 1, 27-28), le sofferenze del corpo e dello spirito, i limiti imposti dalle infermità, le situazioni di particolari difficoltà nelle quali si trovasse la comunità o la Congregazione. Ricorderà che con la sua consacrazione ha scelto di seguire più da vicino Cristo che ha salvato il mondo con la Croce.

Art. 21 Obbedienza consacrata

a) Atto di fede e di amore

Seguendo il Maestro, il cui cibo era di fare la volontà del Padre, con il voto di obbedienza l' Oblato offre a Dio, nella piena consapevolezza del mistero di fede al quale si affida, la completa dedizione della sua volontà e il sacrificio di se stesso rinunciando a decidere autonomamente circa la propria vita e accettando le mediazioni umane, allo scopo di raggiungere una maggiore libertà interiore. L' obbedienza lo rende così più atto a collaborare con Cristo per l' avvento del Regno.

PC 14; ET 23-29;

CIC 601;

DL p. I, c. II,

art. 3.

L' obbedienza è espressione di amore verso il Padre. Per questo l' Oblato abbia cura che sia interiore e piena, mettendo a disposizione dei Superiori, nell' esecuzione degli ordini e nel compimento degli uffici assegnati, tutta l' energia della mente e della volontà e tutti i doni di natura e di grazia; essa inoltre sia matura e responsabile, come si conviene a un adulto.

ET 27

Spirito Lanteri,

L' obbedienza è un atto di fede dei più puri, perché crede ciò che non vede.

p. 63.

b) Valore redentivo

Nelle difficoltà provenienti dall' obbedienza, l' Oblato deve ricordare che Cristo ha salvato il mondo "facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce" (Fil 2, 8), in comunione con la volontà del Padre. L' obbedienza nel sacrificio sarà feconda per l' apostolato, come il grano che muore nella terra e produce molto frutto.

LG 3, 36, 37;

PC 14; ET 29.

Lo Spirito Santo guiderà l' Oblato a quella perfezione dell' obbedienza che umanamente egli non potrebbe sperare di raggiungere.

c) Oggetto del voto

Il voto pubblico di obbedienza obbliga il religioso alla sottomissione della volontà verso i legittimi Superiori, che fanno le veci di Dio, quando comandano secondo le proprie Costituzioni.

CIC 601.

Inoltre "i singoli membri sono tenuti ad obbedire al Sommo Pontefice, come a loro supremo Superiore, anche in forza del vincolo sacro di obbedienza."

CIC 590 §2.

d) Superiori e obbedienza

"I Superiori esercitino in spirito di servizio quella potestà che hanno ricevuto da Dio mediante il ministero della Chiesa. Docili perciò alla volontà di Dio nell' adempimento del proprio incarico, reggano i sudditi quali figli di Dio e, suscitando la loro volontaria obbedienza nel rispetto della persona umana, li ascoltino volentieri e promuovano altresì la loro concorde collaborazione per il bene dell' Istituto e della Chiesa, ferma restando l' autorità loro propria di decidere e di comandare ciò che si deve fare."

CIC 618.

21. 1 La volontà di Dio, che l'Oblato sempre deve ricercare, gli si manifesta attraverso il Vangelo, la Chiesa, le Costituzioni e Norme, i Superiori, gli avvenimenti quotidiani e i carismi personali. In concreto, avendo egli scelto di vivere nella Congregazione degli Oblati di Maria Vergine, la scoperta e l'attuazione della volontà divina si compie nella comunità, con l'aiuto dei Superiori.

21. 2 L'obbedienza potrà talora apparire dura e in contrasto con le proprie legittime convinzioni. Se, dopo aver esposto le proprie difficoltà ai Superiori, non si riesce a raggiungere con essi una soluzione, l'Oblato accetti umilmente la decisione presa da loro e, perseverando nella preghiera e nel sacrificio, rimanga in fiduciosa attesa che il disegno di Dio si manifesti con maggiore chiarezza.

21. 3 La vita comune esige coordinamento e direzione, per non cadere nel disordine: per questo ognuno si preoccupi di premunirsi dei necessari permessi, sia quando si tratti di eccezioni alla vita comune, sia per particolari attività che possono incidere sulla vita della comunità.

21. 4 L'Oblato accetta, in spirito di famiglia e di servizio, qualunque ufficio, ministero e incarico a cui possa essere destinato, anche se non appaia conforme alle proprie disposizioni e inclinazioni, conservando tuttavia il diritto di presentare le proprie difficoltà.

21. 5 Il dialogo tra Superiori e membri della comunità va impostato sulla base di una reciproca fiducia: mentre esclude lo spirito di indipendenza, di critica e di ribellione, esso comporta una apertura fraterna di cuore, uno scambio di idee e di propositi costruttivi, sì da ottenere un'adesione

volontaria, una obbedienza cosciente, professata e meditata ed arrivare così a disposizioni sagge, vagliate e non arbitrarie.

21. 6 Al di fuori delle questioni strettamente personali, il dialogo non sia riservato soltanto al rapporto tra i Superiori e il singolo, ma anche tra i Superiori e la comunità, attraverso le riunioni comunitarie. La comunità intera sia convenientemente informata, consultata e impegnata a collaborare in ciò che riguarda la vita della casa e dell'intera Congregazione.

Capitolo III

Vita comunitaria

Art. 22 Voti e vita comunitaria

I consigli evangelici edificano la comunità di vita fraterna: la castità infatti dilata il cuore e consente di amare tutti i fratelli con lo stesso amore di Cristo; la povertà, intesa come comunanza di beni, di capacità e di doti personali, permette a tutti di partecipare alla medesima vita; l' obbedienza infine suggella l' unione dei fratelli nella ricerca e nel compimento della volontà di Dio, assicurando l' unità dell' azione apostolica.

PC 1, 5;

CIC 607 §2.

Art. 23 Dimensione teologica della vita comunitaria

Ogni Oblato vive la sua consacrazione a Dio stabilmente nella Congregazione in comunione con i fratelli e con il loro aiuto. A loro lo ha unito il Padre, per mezzo di Cristo nello Spirito Santo, sull' esempio della Chiesa primitiva. La Comunità, nella misura in cui vive la comunione fraterna, diventa espressione della vita trinitaria: essa rende Cristo presente e diviene così sacramento che testimonia agli uomini la sua presenza vitale e annuncia l' avvento del suo regno nel mondo.

LG 44, 46;

PC 15; ET 39.

23. 1 La comunità locale, come espressione della vita trinitaria, deve favorire il più possibile il discernimento comunitario su ciò che tocca la sua vita in maniera essenziale: vita comunitaria, vita di preghiera, vita apostolica, formazione, ecc. Questo discernimento comunitario, tipico della spiritualità ignaziana, ha per scopo, non soltanto la condivisione di opinioni, ma la condivisione di ciò che lo Spirito, nella preghiera, avrà suggerito alla comunità come espressione della volontà di Dio.

Art. 24 Mezzo efficace per vivere la vocazione

La vita fraterna, per la quale gli Oblati sono radunati in Cristo come una sola famiglia, deve essere vissuta in modo da costituire per tutti un aiuto reciproco nel realizzare la propria vocazione. Il fattore principale che deve edificare la vita fraterna in comunità è la presenza di Cristo, che si concretizza nella Parola di Dio, nell' Eucaristia e nella Liturgia. Per questo la concelebrazione eucaristica e la celebrazione comune della preghiera liturgica saranno realizzate in tutte le occasioni propizie.

LG 42; ET 26,

30, 34, 39;

CIC 602;

CR p. I, c. III, art. 1;

DL p. I, c. II,

Per un' autentica fraternità si esige che gli Oblati abitino nella propria casa religiosa, osservando la vita comune, e che il tenore di vita sia uguale per tutti, ammettendo solo le differenze richieste dalle attività e dalle evidenti necessità personali. Per le assenze dalla casa religiosa si richiede la licenza del Rettore locale e per le assenze prolungate quella del Superiore maggiore a norma del can. 665 §1.

art. 1; p. I, c. V.

24. 1 La vita comunitaria esige un clima di fiducia e di schiettezza, la disponibilità ad aiutarsi e il superamento del tenersi "sotto giudizio" vicendevolmente.

24. 2 Si stabilisca nelle comunità un ordine delle azioni quotidiane che tenga conto delle condizioni di lavoro e del bene dei singoli, facili i rapporti tra i confratelli e crei un ambiente di raccoglimento, di silenzio e di pace.

Momenti essenziali dell'orario siano: celebrazione eucaristica, preghiere comunitarie, refezioni, riunioni comunitarie e ricreazioni.

La puntualità nella partecipazione a questi momenti sia percepita quale preciso impegno comunitario.

24. 3 Ogni pasto dovrebbe essere una “Agapè” in cui l' amore fraterno si realizza nella gioia e nella semplicità di spirito. La preghiera prima e dopo il pasto, scelta comunitariamente ed eventualmente completata da una breve lettura, faccia di esso un segno di comunione fraterna in Cristo.

24. 4 La ricreazione concorre a edificare la vita comunitaria: per questo ogni comunità faccia sì che i confratelli possano trascorrere assieme quotidianamente un certo tempo di sollievo e distensione.

24. 5 Si procuri che in ogni casa vi sia un locale accogliente in cui i confratelli possano riunirsi per la dovuta distensione e dove, in uso comune, trovino televisione, radio, giornali, riviste, ecc. Questi mezzi vengano usati con giusta e conveniente misura.

24. 6 I mezzi di comunicazione sociale siano valorizzati come strumenti di aggiornamento e di cultura per vivere in comunione con gli uomini del proprio tempo e anche per contribuire alla vita comunitaria con la partecipazione vicendevole di informazioni, ecc.

24. 7 Si prevedano per tutti dalle sette alle otto ore di riposo. Ciascuno integri il proprio orario personale con l' orario di comunità.

24. 8 Ogni comunità si organizzi in modo che la casa non rimanga mai sprovvista del personale indispensabile. Anche per le brevi assenze, ciascuno informi possibilmente il Rettore locale o almeno un confratello. Comunitariamente si cerchi una maniera pratica di segnalare le assenze e di essere reperibili.

Art. 25 Preghiera comunitaria

Memore della promessa del Maestro: ‘dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro’(Mt 18, 25), la comunità ama riunirsi per esprimere la glorificazione e la lode del Padre, fine supremo della sua esistenza. La vita di preghiera sarà realizzata secondo le prescrizioni delle Costituzioni e Norme; gli Oblati si faranno un dovere di partecipare vivamente e personalmente a questa lode comune e sentiranno la gioia di poterne ricevere i frutti.

PC 6;

ET 44-48;

SC 98.

25. 1 E' lasciato all'iniziativa delle singole comunità determinare i momenti quotidiani di preghiera comunitaria tenendo tuttavia conto di ciò che è stabilito nell' art. 24, nella norma 24. 2 e nel capitolo IV delle Costituzioni.

Art. 26 Silenzio e ritiratezza

A imitazione di Cristo che ha iniziato e vivificato la sua missione con lunghi momenti di solitudine e di preghiera, nelle case sia custodito il silenzio nei tempi e nei luoghi prescritti, in modo da favorire il raccoglimento, il dialogo con Dio, lo studio e anche per rispettare l' intimità dei confratelli.

ET 35, 46.

Avendo i religiosi diritto a un luogo proprio riservato ed esclusivo, in modo da essere *nel mondo* ma non *del mondo*, si faccia sì che in ogni casa ci sia sempre una parte riservata esclusivamente a loro.

DL p. I, c. IV;

CIC 667 §1.

Nel fare uso degli strumenti di comunicazione si osservi la necessaria discrezione e si eviti tutto quanto può nuocere alla propria vocazione e mettere in pericolo la castità di una persona consacrata.

CIC 666.

26. 1 Nel dialogo interiore con Cristo l'Oblato presenta a Lui tutti i suoi problemi, affinché le preoccupazioni della vita spirituale, comunitaria e dell'azione apostolica, vissute nella luce del Mistero pasquale, siano abbandonate a Lui nella preghiera fiduciosa, siano purificate e superate in spirito di fede e così l'anima possa vivere nella pace e nel silenzio dell'unione con Dio.

26. 2 Ciascuno si sforzerà di superare le preoccupazioni moleste, la voce delle passioni, le questioni senza soluzione, il turbamento dell'anima, i risentimenti personali e le difficoltà del lavoro, fino a raggiungere la pace del cuore, la semplicità del bambino che ha posto totale fiducia nell'amore del Padre.

26. 3 Il vero silenzio interiore non rende difficili i contatti umani e non chiude l'Oblato in una sterile contemplazione di se stesso. Ciascuno si impegnerà a creare in comunità il clima di silenzio e le altre condizioni favorevoli alla preghiera, allo studio, alla gioia comune, alla distensione.

Il silenzio e la quiete sono inoltre espressione di carità nei confronti dei fratelli che pregano, studiano o riposano.

26. 4 Pur coltivando nelle comunità la più generosa ospitalità, si curi di mantenervi sempre un clima di raccoglimento e di silenzio e si rispetti la giusta intimità dei singoli e della comunità; per questo vi sia un locale dove abitualmente siano ricevuti gli ospiti.

Art. 27 Riunione comunitaria

Espressione dell' amore che l' Oblato nutre per la comunità sarà la sua disponibilità gioiosa a operare in comunione con i fratelli.

ET 44;

DL p. I, c. I,

Anima della vita di comunità è la riunione comunitaria, che deve perciò svolgersi abitualmente, secondo le prescrizioni delle Norme.

ET 50.^{art. 2.}

Scopo della riunione comunitaria è la ricerca della volontà di Dio sulla comunità. E' appunto in essa che, sotto la direzione dei Superiori, si elaborano i piani apostolici, si espongono e si studiano le

iniziativa, le ricerche, le scelte e le esigenze particolari, nel confronto e nel rispetto delle varie opinioni, per il coordinamento efficace delle attività e della vita di comunità.

Perciò la vita comunitaria esige l' impegno personale e corresponsabile di ciascuno per attuare ciò che è stato deciso.

27. 1 La riunione comunitaria si tenga normalmente ogni settimana. Si apra con la preghiera, per disporre gli animi ad ascoltare il Signore. Letto poi il verbale dell'adunanza precedente e fatte le eventuali osservazioni, il Rettore locale proponga gli argomenti da trattare: è bene che tali argomenti siano resi noti in precedenza perché la riunione sia ben preparata ed abbia la partecipazione di tutti. Di ogni riunione si rediga il verbale.

27. 2 Argomento delle riunioni possono essere tanto i problemi della vita interna e dell' apostolato locale, quanto i problemi generali della Chiesa e della Congregazione, e inoltre, problemi di vita e di formazione spirituale, di aggiornamento teologico, pastorale, ecc.

27. 3 Nelle riunioni comunitarie ognuno ascolti i suoi fratelli con attenzione e rispetto ed esprima il proprio pensiero senza volersi imporre, in modo che questi incontri si svolgano in un clima di franchezza, semplicità e fiducia.

Art. 28 Incontri intercomunitari

Si promuovano incontri intercomunitari per scambi di aiuto e informazione, a scopo di studio, di sollievo e di formazione spirituale. La comunità rimanga aperta ad una sincera e cordiale ospitalità oblata.

DL p. I, c. V.

Art. 29 Carità verso i malati e gli anziani

I Superiori, in particolare il Rettore locale, e le comunità devono usare la massima premura verso gli anziani e gli infermi in modo che non manchino mai loro l' assistenza e le cure necessarie.

GS 27. ET 29, 39.

Vi siano delle case attrezzate per assistere i confratelli ammalati, bisognosi di cure particolari.

Art. 30 In continua comunione

Il vincolo della vita comunitaria non viene spezzato dalla morte; la preghiera e il suffragio per i defunti uniscono, nella comunione dei Santi, coloro che ancora sono in cammino a quanti già riposano nella pace di Cristo Signore. Le Norme stabiliscono i modi e i tempi dei suffragi per i confratelli defunti.

LG 49-50.

30. 1 In spirito di comunione, alla morte di ogni Oblato, anche novizio, tutti i sacerdoti applichino una Messa di suffragio. Nella comunità del defunto tutti i sacerdoti applichino due Messe e, per lo spazio di dieci anni, se ne celebri l'anniversario.

Per il Rettor Maggiore, anche emerito, tutti i sacerdoti applichino due Messe. Ogni mese, in tutte le comunità, si applichi una Messa per tutti gli Oblati e benefattori defunti.

In occasione della morte dei propri genitori ogni Oblato, anche novizio, può applicare, se sacerdote, o far applicare quattro Messe di suffragio e una in occasione della morte di un fratello o sorella.

Ogni comunità stabilirà i suffragi da compiersi per il Sommo Pontefice e il Vescovo diocesano defunti.

Capitolo IV

Vita di preghiera

Art. 31 Fonti della vita spirituale

La preghiera è l' espressione più viva della coscienza di essere figli di Dio. Gli Oblati nutrono la loro preghiera alle fonti genuine della spiritualità, che sono: la Parola di Dio, l' Eucaristia ed liturgia.

PC 6; DV 25; PO 18;

SC 7-13; 16-18;

La loro vita di preghiera è animata dall' esperienza personale degli Esercizi spirituali ignaziani, ispirata allo spirito del Padre Fondatore e regolata, più specificatamente, dalle prescrizioni delle Costituzioni e Norme.

ET 42-45, 47;
CR p. I, c. II, art. 1
CIC 663 §1.
DL p. I, c. I

Art. 32 Parola di Dio

Per una più intima e fruttuosa partecipazione al Mistero eucaristico e alla preghiera liturgica e per un più efficace apostolato gli Oblati si nutrono assiduamente della lettura della Sacra Scrittura, con la pratica quotidiana di almeno mezz' ora dell' orazione mentale, la *vera uola dell' unione dell' anima con Dio*, e perciò ne fanno *la loro principal delizia*.

CIC 663 §3;
DL p. I, c. I,

32. 1 Insieme all' Eucaristia la Parola di Dio sia nutrimento della vita spirituale dell' Oblato. Ogni giorno abbia tra le mani la Sacra Scrittura, affinché dalla lettura e dalla meditazione dei Libri Sacri impari la sovraeminente scienza di Gesù Cristo, approfondendo quel Mistero di salvezza di cui deve essere messaggero e testimone.

L' Oblato dedichi, con assoluta fedeltà, almeno mezz' ora al giorno all' orazione mentale.

32. 2 La lettura spirituale sia fatta da tutti, in privato, ogni giorno, per circa mezz'ora. Argomenti di lettura saranno la Parola di Dio, i testi conciliari, i documenti del Magistero, gli scritti del Fondatore, le Costituzioni e le Norme e, in genere, libri che arricchiscono la fede, che alimentano il desiderio di santità e la devozione alla Chiesa.

Art. 33 Eucaristia

Il culmine della giornata degli Oblati, come pure della vita della comunità, è la celebrazione quotidiana dell' Eucaristia, nella quale si manifesta, in modo privilegiato, l' unico rendimento di grazie, intorno allo stesso altare e si nutrono del Corpo del Signore.

SC 47; LG 11;
ET 48; PC 6;
DL p. I, c. I,

L' azione salutare dell' Eucaristia deve essere poi continuamente rinnovato, durante il giorno, con la visita privata o comunitaria al SS. Sacramento.

art. 1.
CIC 663 §2.

33. 1 La comunione di vita fraterna si alimenta nella celebrazione eucaristica: per questo si curi che, quando è possibile la comunità si riunisca una volta alla settimana per la concelebrazione della santa Messa. E' conveniente che in questa Messa vengano soddisfatti gli obblighi riguardanti i benefattori e i defunti e vengano ricordati i problemi particolari della comunità e quelli generali della Chiesa e della Congregazione. La Messa di comunità rivesta particolare carattere di accuratezza nella preparazione ed è bene che partecipi tutto il personale della casa e siano invitati i fedeli.

33. 2 La celebrazione quotidiana del Mistero eucaristico richiede un'adeguata disposizione di fede sostenuta da un tempo conveniente di preghiera personale, prima e dopo la celebrazione stessa.

33. 3 I sacerdoti applichino regolarmente la santa Messa in soddisfazione degli oneri della casa a cui appartengono. Trovandosi ospiti in qualcuna delle altre case della Congregazione applichino la Messa, fin dal primo giorno, secondo l'intenzione del Rettore di quella casa.

33. 4 Ogni professo di voti perpetui può applicare, se sacerdote, o far applicare, secondo le proprie intenzioni una santa Messa al mese.

33. 5 La visita quotidiana a Cristo vivente nell'Eucaristia si compia da ciascuno per almeno un quarto d'ora, possibilmente in modo comunitario. E' auspicabile che, di tanto in tanto, si faccia comunitariamente anche l'adorazione eucaristica.

Art. 34 Liturgia delle ore

“La Chiesa, esercitando l' ufficio sacerdotale di Cristo, celebra la liturgia delle ore, in cui, ascoltando Dio che parla al suo popolo e facendo memoria del mistero della salvezza, Gli rende incessantemente lode e intercede per la salvezza di tutto il mondo con il canto e la preghiera.”

CIC 1173;
SC 84-86, 90, 98.

Fermo restando per i chierici l' obbligo di cui al can. 276 §2 n. 3, ogni Oblato professo è tenuto alla recita quotidiana, in comune o in privato, delle lodi mattutine, dei vespri e della compieta. Per quanto possibile la comunità si riunisce per la preghiera comunitaria, dando la preferenza a queste parti della liturgia delle ore.

PO 13;
DL p. I;
CIC 663 §3.

Art. 35 Conversione

La vita di orazione suppone una purezza di spirito sempre più perfetta. Gli Oblati siano perseveranti perciò nella conversione a Dio, attendano all' esame quotidiano di coscienza, particolare e generale, e si accostino con la dovuta frequenza al sacramento della penitenza.

CIC 664;
PO 8, 18;
CR p. I, c. II, art. 1;

Osservino inoltre fedelmente i tempi mensili e annuali di sacro ritiro.

DL p. I, c. I, art. 1;

La licenza di predicare agli Oblati nelle loro chiese e oratori può essere concessa da ogni Superiore nell' ambito della propria giurisdizione.

art. 2, §1; art. 4.
CIC 663 §5; 765.

35. 1 Salva la libertà di coscienza, ciascuno abbia un confessore stabile e si accosti frequentemente al sacramento della penitenza.

Per il proprio profitto spirituale, ricorra alla guida di un sacerdote sperimentato.

35. 2 Per rinnovarsi nella ricerca di Dio e nell'attesa del suo Giorno, l' Oblato farà ogni mese il giorno di ritiro, tempo forte di preghiera personale e di riflessione. E' auspicabile che si svolga comunitariamente.

35. 3 Ogni anno ciascuno attenda agli Esercizi spirituali per una settimana. Il tempo degli Esercizi sia scelto tenendo conto delle esigenze della casa.

Art. 36 Il culto mariano

Gli Oblati riservano un culto particolare alla Vergine Maria, Madre di Dio, modello e aiuto dell' intera vita consacrata.

LG 66; MC 48;

ET 56.

Sia celebrata con particolare solennità la festa del Nome Santissimo di Maria, titolare della Congregazione e onorino la Vergine con la recita quotidiana della terza parte del rosario. Le Norme indichino le altre pratiche da compiersi.

CIC 663 §4;

DL p. I, c. I, art. 1.

36. 1 Tutte le feste liturgiche della Madonna vengano celebrate con particolare devozione. La comunità scelga un atto di devozione mariana da compiersi insieme settimanalmente.

Si promuova nei fedeli una pietà mariana con un fondamento dottrinale saldamente stabilito nella Sacra Scrittura, nella Tradizione e nell' insegnamento del Magistero.

36. 2 La Congregazione, per esprimere la devozione che ha sempre professato verso San Giuseppe, sposo della Vergine Maria e suo Patrono particolarissimo, oltre il 19 marzo, celebri solennemente la sua festa il 1° maggio, e ogni mercoledì si recitino le Litanie di San Giuseppe, o un' altra preghiera conveniente.

Capitolo V

Vita di apostolato

Art. 37 Apostolato cristocentrico

Appartenendo ad un Istituto dedito alle opere di apostolato, gli Oblati devono sentirsi inviati da Cristo e dalla Chiesa al mondo; ricordino tuttavia che realizzano la loro missione specifica nell' Istituto e per mezzo di esso, uniti ai fratelli per andare a Dio e incontro agli uomini.

PC 8; LG 44;

CIC 675;

CR p. I, c. I;

37. 1 Si preferisca sempre lavorare assieme; pur avendo ognuno il suo compito, sia pronto a prestare il proprio contributo ai confratelli. Ciascuno ami comunicare agli altri notizie sul proprio lavoro e sulle proprie attività.

DL p. II.

Qualunque attività individuale gli Oblati svolgano, anche al di fuori del lavoro comunitario, operino sempre come membri della comunità e come tali siano sempre riconosciuti.

37. 2 All'inizio dell'attività annuale si tenga no una o più riunioni speciali, in un clima di preghiera e di lavoro, per la programmazione dell'attività della casa. Nelle periodiche riunioni comunitarie si facciano poi frequenti verifiche sul programma concordato.

Art. 38 Testimonianza e azione apostolica

L' apostolato consiste, in primo luogo, nella testimonianza della loro vita consacrata, che sono tenuti ad alimentare con l' orazione e la penitenza.

ET 52-55;

CIC 673.

Alla testimonianza gli Oblati congiungano l' ardore apostolico con cui si sforzino di collaborare all' opera della Redenzione.

Perciò tutta la loro vita sia permeata di spirito apostolico, come tutta l' azione apostolica sia animata dallo spirito religioso.

CIC 675 §1.

38. 1 Gli Oblati annunciano la Parola di Dio offrendo ai fedeli una predicazione e una catechesi ricca e appropriata e impegnandosi anche generosamente in corsi di predicazione, quali missioni al popolo, settimane, conferenze, ecc.

38. 2 Il popolo di Dio trova nell'azione liturgica il culmine e la sorgente della vita spirituale e l'espressione della sua fede: per questo l'esercizio del culto nelle chiese della Congregazione sia svolto con sommo decoro e in conformità alle norme liturgiche, promuovendo l'attiva partecipazione dei fedeli. Così pure l'addobbo delle chiese sia curato in maniera esemplare perché possa ispirare profondo rispetto verso Dio.

Art. 39 In comunione con la Chiesa

Poiché l' azione apostolica si esercita a nome della Chiesa e per suōmandato, deve essere condotta nella comunione con Essa. Come infatti l' unione intima con Gesù Cristo dà efficacia all' apostolato, così la comunione ecclesiale dà forza e autenticità al ministero. MR 8-10, 13,
14, 18, 52;

Art. 40 Attenti ai segni dei tempi

ET 50; CD 33-35;
CIC 675 §3, 678.

Secondo lo spirito del Padre Lanteri, pieno di zelo per la salvezza delle anime e nell' annunziare e difendere la verità minacciata dagli errori del suo tempo, gli Oblati s' impegnano a conoscere il mondo d' oggi e i suoi interrogativi più urgenti, aperti alle sue necessità ed aspirazioni, testimoniando con la preghiera e con l' azione, l' efficacia della buona novella di amore, di giustizia e di pace. PC 2-3; ET 52.

Gli Oblati si preoccuperanno di conservare fedelmente la missione e le opere dell' Istituto. Tuttavia, inarmonia con le direttive della Chiesa, attenti alle necessità dei tempi e dei luoghi, adatteranno il loro apostolato, con prudenza, alle diverse circostanze, adottando anche mezzi nuovi e convenienti. CIC 677 §1.

40. 1 Essendo stata la predicazione degli Esercizi uno dei "punti chiave" nell'apostolato del Fondatore, la Congregazione si impegna a mantenere viva questa forma di annuncio della Parola di Dio. Perciò si creeranno comunità e case idonee che siano aperte a sacerdoti e laici che desiderano compiere i loro Esercizi. I membri della comunità si mettano volentieri a loro disposizione e si faccia in modo che gli esercitanti possano usufruire di altri eventuali sussidi.

40. 2 La Congregazione promuoverà la specializzazione dei soggetti che si sentono particolarmente attratti dalla predicazione degli Esercizi e incoraggerà gli Oblati dedicati a questo ministero a proseguire costantemente gli studi e le ricerche di approfondimento e di rinnovamento sull'essenza e la tecnica degli Esercizi, per un continuo aggiornamento del loro apostolato.

40. 3 Nel loro campo di apostolato tutti gli Oblati sappiano valersi degli Esercizi come mezzo importantissimo di azione pastorale, anche invitando a parteciparvi i fedeli che avvicinano.

40. 4 Nello svolgimento del loro lavoro apostolico, gli Oblati si associno volentieri dei laici, come collaboratori, in modo che le comunità diventino centri di animazione apostolica e spirituale.

40. 5 Avendo la Congregazione assunto ed esercitato, nel suo evolversi, varie forme di pastorale giovanile, quali insegnamento, pensionati e collegi, gli Oblati impegnati in questo campo abbiano di mira la formazione cristiana dei giovani loro affidati, per un'animazione evangelica delle realtà terrene. Per questo siano essi spiritualmente e tecnicamente preparati e si curi la specializzazione di chi viene designato a tale ministero.

40. 6 a) La Congregazione accetta la cura di un numero limitato di parrocchie in spirito di servizio alla Chiesa locale, nella misura in cui queste rendono possibile vivere la vocazione lanteriana. In esse gli Oblati procurino di attuare la missione ecclesiale propria dell' Istituto.

b) La cura delle parrocchie affidate alla Congregazione abbia una impostazione pastorale nello spirito lanteriano, prestando particolare attenzione alla formazione del laicato, alla pratica degli Esercizi spirituali, e alla diffusione di una autentica pietà mariana.

Art. 41 Impegno missionario

La Congregazione coltiva lo spirito missionario e partecipa alla missione evangelizzatrice della Chiesa, che da Cristo è stata chiamata a rivelare e a comunicare la carità di Dio a tutti gli uomini e a tutti i popoli.

AG 6, 40.

Essa contribuisce perciò, con tutti i mezzi a sua disposizione, alla diffusione della fede e alla “*plantatio ecclesiae*” e fedele alla propria tradizione e all’ invito della Chiesa, favorisce attività strettamente missionarie e di cooperazione nello stile che è proprio dell’ Istituto.

AG 41;

CIC 783, 786.

41. 1 Per coordinare le iniziative intraprese a beneficio delle missioni della Congregazione, è opportuno che si formino dei centri di animazione sotto la direzione di religiosi Oblati che, in collaborazione con i benefattori laici, si dedichino a promuovere l’assistenza spirituale e materiale delle opere missionarie.

Art. 42 Impegno nello studio

La missione ecclesiale propria degli Oblati richiede una conoscenza approfondita e aggiornata tanto della verità che essi annunciano, quanto delle dottrine erronee che vi si oppongono. Per questo gli Oblati fanno dello studio e del comporre uno dei loro principali doveri e vi impiegano tutti i momenti liberi dall’ orazione e dalle opere di carità.

CR p. I, c. II,

art. 1, §2;

DL p. I, c. III;

DH 14.

Essi si preoccupano costantemente di ben conoscere gli insegnamenti del Magistero della Chiesa universale e particolare: nella loro formazione si ispirano alla dottrina di San Tommaso e agli autori che sono in piena comunione con il Magistero della Chiesa.

PO 19; OT 22;

DV 23, 25.

42. 1 Nel programmare l’ attività della casa sia previsto il tempo che ciascuno deve consacrare allo studio; ognuno si impegni personalmente a dedicarvi un congruo spazio nella giornata o nel corso della settimana.

42. 2 La comunità provveda i sussidi culturali necessari (libri e riviste) e tenga costantemente aggiornata la biblioteca.

42. 3 Si promuova l’aggiornamento pratico e teorico di tutti i Congregati, per rendere sempre più efficace il loro apostolato; per questo si dia la possibilità a ciascuno di partecipare a corsi o convegni di studio di modo che ogni religioso segua almeno un corso ogni due o tre anni.

Art. 43 Autorizzazioni speciali

a) L’ Oblato non assumerà incarichi senza il permesso dei Superiori. Trattandosi di CIC 678 §2.
attività esterne alla Congregazione o che esulano dagli scopi di una determinata

casa si richiede il permesso del Superiore maggiore. Tale permesso sarà dato per iscritto e solo per un determinato periodo di tempo, stabilendo i rapporti con la comunità di appartenenza e non sarà comunque concesso troppo facilmente.

b) Per poter pubblicare scritti che trattano questioni di religione o di morale
l' Oblato dovrà richiedere la licenza scritta del suo Superiore maggiore.

CIC 832.

43. 1 Salvo l'articolo 43 lettera 'b" delle Costituzioni e il can. 832, per pubblicare scritti di qualsiasi genere o per produrre films, cassette, video-cassette, dischi, ecc., è necessaria l'autorizzazione dei Superiori.

Capitolo VI

Formazione

Art. 44 Dimensione cristologica

Il Signore Gesù scelse gli apostoli perché “stessero con lui”; li educò con amore paziente, comunicò loro il suo Spirito e li inviò nel mondo a portare l’ annuncio di salvezza.

ET 3; RF 59;
CIC 662.

Chiamati ad essere conformi all’ immagine di Cristo e desiderosi *di essere nel numero di coloro i quali «hanno esposto la loro vita per il nome del Signore nostro Gesù Cristo»* gli Oblati fanno proprio il proposito del giovane Lanteri: *Voglio essere copia di Gesù... non vi è altro al mondo di più grande, di più sodo, di più vero.*

DL p. II;
Piatti p. 35.

Art. 45 Dimensione ecclesiale

Gesù continua anche oggi a chiamare gli Oblati di Maria Vergine a vivere e operare nella Chiesa secondo il progetto del loro Fondatore. Mediante la formazione spirituale gli Oblati siano resi idonei all’ esercizio fecondo del ministero pastorale e siano permeati di spirito missionario, consapevoli che l’ adempimento fedele del ministero in atteggiamento costante di fede viva e di carità contribuisce alla propria santificazione.

PC 18;
OT 4, 9, 19-20;
CIC 245 §1;
ET 3.

Gli Oblati siano formati in modo tale che, pieni di amore per la Chiesa di Cristo, abbiano un profondo legame di carità, umile e filiale, con il Romano Pontefice successore di Pietro e apprendano a inserirsi nella vita della Chiesa locale.

CIC 245 §2.

Art. 46 Dimensione mariana

A esempio del loro Fondatore gli Oblati saranno formati ad una particolare conoscenza e studio della Madonna. Vivranno la loro consacrazione imitandola nell’ oblazione totale della propria vita per la gloria di Dio. Guarderanno perciò a Maria come Madre e Modello nel loro cammino di crescita interiore e apostolica.

PC 25; ET 56;
CIC 663 §4.

Art. 47 Dimensione lanteriana

Ogni Oblato guarderà al Lanteri come a Padre, Maestro e Modello. Il suo spirito e il suo carisma, riconosciuti dalla Chiesa, restano il principio di unità della nostra famiglia religiosa e determinano l’ orientamento specifico di tutta la formazione iniziale e permanente. Perciò tutta la preparazione spirituale, dottrinale e apostolica degli Oblati sarà orientata a formare degli uomini apostolici, pronti per l’ annuncio della Parola di Dio e per il ministero della riconciliazione.

ET 11;
CIC 578.

La metodologia ignaziana degli Esercizi spirituali, vissuta e trasmessa dal Padre Fondatore, avrà un posto centrale nel piano di formazione, particolarmente nel noviziato.

Art. 48 Cammino della formazione

La formazione degli Oblati di Maria Vergine comprende la crescita integrale di colui che è chiamato da Dio nell' Istituto e tutta l' opera e i mezzi educativi che la Congregazione mette a disposizione di ogni suo membro per realizzare la propria identità religiosa e apostolica. Imparino insieme a coltivare quelle virtù che sono ritenute di grande importanza nella convivenza umana, cosicché siano in grado di giungere ad una adeguata armonia tra i valori umani e i valori soprannaturali.

CIC 254 §1.

In tutto il cammino della formazione, gli Oblati seguono fedelmente le direttive della Chiesa.

CIC 641-661.

Art. 49 Pastorale vocazionale

La Congregazione in tutte le sue componenti, comunità e singoli, è impegnata nella promozione e nella cura delle vocazioni e si assume tale responsabilità specialmente attraverso un costante e profondo progresso spirituale e religioso.

PC 24.

49. 1 La pastorale delle vocazioni sia svolta secondo le direttive della Chiesa, in armonia con le autorità ecclesiastiche locali, pur nella legittima autonomia dell'Istituto.

49. 2 La Congregazione - certa che il divino Padrone della messe continuamente chiama operai nella sua messe - è aperta all'accoglienza di tutti coloro che si sentono attirati alla sequela di Cristo secondo il carisma lanteriano, siano essi ragazzi, giovani o adulti.

49. 3 Gli Oblati sanno che, oltre alla propria testimonianza religiosa e apostolica, è soprattutto per mezzo della preghiera che verranno nuove vocazioni. Perciò si avrà a cuore la preghiera per le vocazioni dando importanza, per esempio, al primo giovedì del mese e alla giornata mondiale di preghiera per le vocazione. Dove è possibile si susciteranno anche gruppi di preghiera. Ogni Provincia o Delegazione stabilisca la giornata dell'Oblato da celebrare ogni anno in tutte le chiese della Congregazione.

49. 4 Tutte le comunità collaborino alla pastorale delle vocazioni promuovendo nelle famiglie cristiane e nei gruppi giovanili un'autentica formazione al senso della vocazione cristiana.

49. 5 La pastorale delle vocazioni sia coordinata da alcuni incaricati che dovranno avere tempo e mezzi sufficienti a loro disposizione onde prendere contatti con i giovani e organizzare incontri vocazionali. Essi si valgano dell'aiuto e della testimonianza viva dei professi in formazione perché alla proposta impegnativa dell'animatore corrisponda, dinanzi agli interessati, un'esperienza concreta di adesione generosa alla chiamata del Signore.

Art. 50 Responsabili della formazione

Dio è il primo e principale operatore nella formazione di ogni religioso. Egli opera nell' intimo della persona chiamata alla sequela di Cristo.

Il primo responsabile in ordine alla propria crescita e alla propria formazione è il religioso stesso: lui solo può dare una libera risposta di fede alla chiamata di Dio, sull' esempio di Maria.

L' ambiente naturale della formazione del religioso Oblato è la comunità, retta dalla legge *ella* carità e guidata dall' obbedienza.

50. 1 Dio, per mezzo del suo Spirito, guida colui che è chiamato a una particolare intelligenza delle Beatitudini, per farlo partecipe più da vicino dei misteri di Cristo, vissuti nella famiglia oblata. La persona chiamata intraprenderà con impegno il proprio cammino formativo sotto la guida e con l' aiuto dei responsabili della formazione. Questi, seguendo gli orientamenti previsti dalla *Ratio Institutionis*, aiuteranno l' individuo a sviluppare il dono di grazia e a evitare per assumere con piena maturità la spiritualità e il carisma oblato.

50. 2 Nella vita di comunità l'Oblato si impegna, con i suoi confratelli, in un cammino di evangelizzazione reciproca e impara a condividere lo spirito, le tradizioni, le norme di vita e le attività apostoliche dell'Istituto.

Art. 51 Capitolo generale e formazione

Il Capitolo generale ha il compito di definire le linee fondamentali della formazione, sia iniziale sia permanente e di ordinarne l' attuazione, secondo la *Ratio Institutionis* dell' Istituto.

CIC 631 §1;

CIC 659 §2.

Art. 52 Superiori maggiori e formazione

Il Rettor Maggiore, coadiuvato dal suo Consiglio e dagli altri Superiori maggiori, è nell' Istituto il primo responsabile e promotore della formazione dei religiosi.

52. 1 I Superiori maggiori e i Delegati vigilino sull'unità di orientamento di tutte le comunità di formazione, secondo lo spirito e il metodo propri della Congregazione; verifichino, inoltre, che la formazione sia attuata sempre secondo le direttive della Chiesa, e il diritto proprio dell'Istituto.

Visitino perciò le comunità di formazione e promuovano convegni di studio e incontri per la formazione degli incaricati, valutando con attenzione gli adattamenti richiesti dalle esigenze culturali e ambientali.

Abbiano a cuore la personale conoscenza dei formandi, specie di quelli prossimi ai voti perpetui e agli ordini sacri, per poterne conoscere la maturità, le attitudini e le aspirazioni.

Art. 53 Prefetto generale degli studi

Il Prefetto generale degli studi è nominato dal Rettor Maggiore con il consenso del suo Consiglio, sentito il parere delle comunità di formazione: egli ha il compito di coordinare l' attuazione del piano di studi previsto dalla *Ratio Institutionis*.

53. 1 A giudizio del Rettor Maggiore, i compiti del Prefetto generale degli studi potranno essere assunti dal Consigliere generale incaricato della formazione o, a livello di ogni singola Provincia o Delegazione, dal Responsabile della formazione.

53. 2 In ogni comunità formativa ci sarà possibilmente un Prefetto degli studi che avrà il compito di curare la formazione intellettuale e culturale dei giovani verso una qualificazione autenticamente lanteriana.

Art. 54 Responsabili diretti

Il responsabile diretto della formazione è colui che ne ha ricevuto l' incarico dai Superiori maggiori. Secondo le fasi della formazione, egli si chiamerà: Assistente nella scuola apostolica e postulandato; Maestro dei novizi nel noviziato; Prefetto di spirito per i professi in formazione.

54. 1 I responsabili diretti della formazione debbono essere Oblati di voti perpetui, ricchi di umanità e capaci di comunione, scelti e preparati con particolare sollecitudine, riconosciuti come uomini di virtù e di dottrina e di esperienza pastorale, competenti nei campi della spiritualità e della pedagogia, esperti nel carisma del Fondatore e affezionati alla Congregazione, attenti alle direttive della Chiesa e aperti ai segni dei tempi.

54. 2 Per attendere in modo efficace e stabile alla formazione i responsabili diretti della formazione non avranno impegni incompatibili con il loro ufficio. Per quanto possibile i Maestri dei novizi e i Prefetti di Spirito non faranno parte del Governo della Congregazione.

54. 3 Per integrare adeguatamente la formazione e meglio discernere la vocazione dei candidati, i responsabili diretti della formazione saranno coadiuvati da una “équipe” di formazione e da eventuali collaboratori esterni secondo le direttive della *Ratio*.

Art. 55 Comunità di formazione

La Congregazione assolve il proprio compito educativo attraverso le comunità di formazione, distinte secondo la fase educativa loro propria: scuola apostolica, postulandato, noviziato, studentato teologico. Tutto: persone, casa, ambiente, attività, deve cooperare al normale svolgimento del piano formativo come è definito nella *Ratio Institutionis*, alla luce delle norme della Chiesa e dell' Istituto. Solo vivendo con profondità lo spirito religioso, uniti in fraterna comunione di vita e apostolicamente impegnati, è possibile formare i soggetti nella proposta evangelica, secondo il carisma lanteriano.

55. 1 Spetta al Rettor Maggiore con il consenso del suo Consiglio designare le case di formazione per i novizi della Congregazione.

Spetta al Rettore provinciale e al Delegato, con il consenso del loro Consiglio, designare le case di formazione per gli aspiranti, i postulanti e i professi temporanei della Congregazione.

55. 2 Per le ammissioni al noviziato, alla professione, ai ministeri e agli ordini sacri, il Rettore locale riunirà la comunità di formazione perché esprima il proprio parere. Il Responsabile diretto farà relazione scritta riguardo l'idoneità del candidato al Superiore cui spetta ammettere i candidati.

Si tenga presente che non può mai essere richiesto il parere del confessore e del direttore spirituale della persona in questione.

Art. 56 Scuole apostoliche e postulandato

Scopo delle scuole apostoliche e del postulandato è di accertarsi che il candidato abbia le qualità richieste dalla *Ratio Institutionis*.

Durante questo periodo i Superiori dovranno raccogliere tutte le notizie relative all' assenza di impedimenti per l' ammissione al noviziato e acquisire altresì tutte le informazioni e i documenti necessari. CIC 643-645.

La durata della formazione nelle scuole apostoliche e nel postulandato è rimessa al giudizio dei Superiori.

56. 1 Nelle scuole apostoliche e nel postulandato si accolgono i ragazzi e i giovani che manifestano segni di sincera intenzione di seguire la chiamata di Dio. Costituiscono anzitutto un ambiente atto a sviluppare le qualità umane, culturali e religiose che potranno servire come fondamento per il futuro sviluppo. Sono anche il luogo che permette di discernere con serietà l' autenticità della chiamata.

56. 2 Le scuole apostoliche dell'Istituto siano organizzate secondo quanto stabilito nella *Ratio Institutionis* per accedere ai corsi filosofici e teologici.

56. 3 In ogni scuola apostolica e nel postulandato, ci sia l'Assistente, preferibilmente distinto dal Rettore locale. In collaborazione con il Rettore locale, egli scopre e coltiva i germi della vocazione negli aspiranti, preparandoli a divenire futuri novizi Oblati.

56. 4 L' Assistente, cui spetta, secondo la *Ratio Institutionis*, l'ammissione degli aspiranti al postulandato, ha il dovere di accertarsi che abbiano i requisiti necessari.

56. 5 Il postulandato permette di approfondire la vocazione battesimale e, alla luce di questa, quella religiosa, formando nell'aspirante una mentalità di fede e una coscienza morale cristiana, come base per ogni risposta di consacrazione totale a Dio nella sequela di Cristo.

56. 6 Gli aspiranti collaboreranno alle spese di sostentamento e di studio fino all'entrata in noviziato.

56. 7 Nel periodo prima del noviziato l'aspirante non è vincolato giuridicamente con l'Istituto; può lasciarlo quando vuole o può anche essere dimesso dall' Assistente, sentito il parere del Rettore locale e degli eventuali altri collaboratori nella formazione.

Art. 57 Noviziato

a) L' eruzione della casa di noviziato, la sua soppressione o trasferimento devono avvenire per mezzo di un decreto scritto del Rettor Maggiore con il consenso del suo Consiglio. CIC 647 §1, 609.

b) Il noviziato, con il quale si inizia la vita nell' Istituto, è ordinato a far sì che i novizi possano prendere meglio coscienza della vocazione divina, quale è propria dell' Istituto, sperimentarne lo stile di vita, formarsi mente e cuore secondo il suo spirito; al tempo stesso siano verificate le loro intenzioni e la loro idoneità. CIC 646.

c) Colui che desidera entrare nel noviziato ne faccia domanda scritta al Superiore maggiore che può ammetterlo, sentito il parere del suo Consiglio, dell' Assistente e della comunità di formazione. CIC 641.

d) Il noviziato dura un anno; perché sia valido deve essere compiuto in una casa regolarmente designata a ciò.

CIC 647 §2.

e) Un' assenza dalla casa del noviziato che superi i tre mesi, continui o discontinui, rende invalido il noviziato. Un' assenza che superi quindici giorni deve essere supplita.

CIC 649.

57. 1 Per essere ammessi al noviziato, i candidati devono presentare i segni positivi di vera vocazione religiosa specifica per l'Istituto. Deve inoltre essere verificata la presenza dei requisiti elencati nei can. 641-645.

57. 2 Il Superiore maggiore può permettere che i novizi, per determinati periodi di tempo, dimori in un'altra casa dell'Istituto, da lui stesso designata.

CIC, 647, §3.

57. 3 I novizi godono di tutti i privilegi e di tutte le grazie spirituali concesse alla Congregazione. Durante il noviziato, se si trovano in pericolo di morte e lo chiedono, possono fare la professione religiosa; in caso di morte, hanno diritto agli stessi suffragi prescritti per i professi.

Art. 58 Maestro dei novizi e collaboratori

a) Il Maestro dei novizi è nominato dal Rettor Maggiore, con il consenso del suo Consiglio, fra i sacerdoti di voti perpetui dell' Istituto. Egli è la guida e il coordinatore di tutta l' attività formativa e deve essere fornito dei requisiti spirituali e pedagogici richiesti per questo delicato e fondamentale servizio.

CIC 651 §2-3.

b) Al Maestro si possono assegnare, quando occorre, dei collaboratori, i quali devono a lui sottostare per quanto riguarda la direzione del noviziato e il regolamento della formazione.

Alla formazione dei novizi devono essere preposti religiosi accuratamente preparati i quali, senza essere distolti da altri impegni, possano assolvere il loro compito in modo efficace e stabile.

CIC 652 §1.

Spetta al Maestro e ai suoi collaboratori discernere e verificare la vocazione dei novizi e gradatamente formarli a vivere la vita di perfezione secondo le norme proprie dell' Istituto.

58. 1 Il Rettore locale è responsabile dell'andamento generale della casa del noviziato. D'accordo con la comunità fisserà l'orario degli atti giornalieri e delle riunioni comunitarie.

Per ciò che riguarda la formazione il Maestro dei novizi gode della necessaria autonomia nel suo compito; i novizi dipendono direttamente da lui.

Art. 59 Cammino formativo

I novizi devono essere aiutati a coltivare le virtù umane e cristiane e introdotti in un più impegnativo cammino di perfezione mediante l' orazione e il rinnegamento di sé. Siano guidati alla contemplazione del mistero della salvezza, alla lettura e meditazione delle

CIC 652 §2.

sacre Scritture e preparati a rendere culto a Dio nella sacra liturgia. Siano formati alle esigenze della vita consacrata a Dio e agli uomini in Cristo attraverso la pratica dei consigli evangelici e informati sull' indole e lo spirito, le finalità e la disciplina, la storia e la vita dell' Istituto e del Fondatore ed educati all' amore verso la Chiesa e i suoi sacri Pastori.

59. 1 I novizi faranno degli Esercizi di Sant'Ignazio una scuola di formazione come base della loro vita spirituale, anche in vista della loro futura attività apostolica.

59. 2 Per acquistare quella adeguata maturità umana, affettiva e spirituale richiesta dalla propria vocazione, ogni novizio sarà educato all'equilibrio e al dominio di sé. Il candidato dovrà mostrare segni sicuri di carattere aperto, capacità di dialogo e attitudine a vivere la vita comunitaria.

Art. 60 Abbandono - Dimissione - Prolungamento

Il novizio può liberamente lasciare l' Istituto e, d' altra parte, l' autorità competente CIC 653 §1-2. dell' Istituto può dimetterlo.

Compiuto il noviziato, se il novizio viene giudicato idoneo, sia ammesso alla professione temporanea, altrimenti sia dimesso; se permane qualche dubbio sulla sua idoneità, il Superiore maggiore potrà prolungare il periodo di prova a norma del diritto proprio, ma non oltre sei mesi.

Art. 61 Consacrati a Dio

Con la professione religiosa i membri assumono i tre consigli evangelici da osservarsi con voto pubblico, sono consacrati a Dio mediante il ministero della Chiesa e vengono incorporati nell' Istituto con i diritti e i doveri definiti dal diritto universale e proprio. CIC 654.

61. 1 L' ammissione alla prima professione alla professione perpetua è decisa dal Superiore maggiore con il consenso del suo Consiglio e il *nulla osta* del Rettor Maggiore. Per l' ammissione alla rinnovazione annuale è sufficiente il parere del Consiglio. Ogni professione sia ricevuta dal Superiore maggiore o da un suo delegato.

61. 2 L'anzianità in Congregazione si computa dalla prima professione, e a parità di professione, secondo l'età.

Art. 62 Prima professione

a) Il novizio che avrà deciso liberamente di consacrarsi a Dio nella Congregazione CIC 656. presenterà al Superiore maggiore domanda scritta di ammissione alla professione almeno due mesi prima della fine del noviziato. Il Maestro dei novizi, sentiti i suoi collaboratori, accompagnerà tale domanda con una relazione scritta intorno al richiedente e al suo grado di preparazione. Se il novizio è ritenuto idoneo, verrà ammesso alla professione temporanea dallo stesso Superiore maggiore con il consenso del suo Consiglio, dopo verifica dei requisiti canonici.

CIC 649 §2.

b) Con il permesso del proprio Superiore maggiore la prima professione può

essere anticipata, ma non più di quindici giorni.

62. 1 Verso la fine del noviziato, il novizio, presentando la domanda al Superiore maggiore per essere ammesso alla professione religiosa dei voti temporanei, unisce la dichiarazione firmata che egli abbraccia liberamente la vita religiosa, che ha la certezza morale che Dio lo chiama, che ha conosciuto la vita dell'Oblato, ed è cosciente degli obblighi inerenti ai voti e alla vita religiosa e apostolica dell'Istituto. Su questi requisiti sarà stato in precedenza esaminato dal Maestro dei novizi.

62. 2 Il novizio, prima della professione, regoli tutti gli affari temporali e gli adempimenti di legge e attenda agli Esercizi spirituali per una settimana.

Art. 63 Durata e rinnovazione dei voti

- a) I voti temporanei verranno rinnovati ogni anno per un periodo di tre anni. CIC 655.
- b) Allo scadere del tempo per il quale fu emessa la professione il religioso che lo richiede spontaneamente ed è ritenuto idoneo sia ammesso alla rinnovazione della professione o alla professione perpetua; altrimenti deve lasciare l' Istituto. Il Superiore maggiore ammette i religiosi alla rinnovazione dei voti sentito il parere del suo Consiglio, del Prefetto di spirito e quello della comunità locale. CIC 657 §1.
- c) Si osservi esattamente la legge canonica e propria circa la validità e le modalità necessarie per la rinnovazione dei voti come pure per la separazione dall' Istituto del professo temporaneo. Il Rettor Maggiore, per una giusta causa, può non ammettere il religioso alla rinnovazione dei voti o alla professione perpetua, dopo aver sentito il parere del suo Consiglio. CIC 689 §1.
- d) Il Rettor Maggiore, con il consenso del suo Consiglio, può prolungare il tempo di professione temporanea, facendo tuttavia in modo che il periodo in cui il religioso è vincolato dai voti temporanei non superi complessivamente la durata di nove anni. CIC 657 §2.

Art. 64 Formazione dei professi temporanei

- a) Incorporati alla Congregazione con la professione religiosa e inseriti nella propria comunità, sotto la guida del Prefetto di spirito, i professi temporanei continuano la loro formazione religiosa sia con la pratica dei voti e la vita comunitaria, sia con gli studi teologici, pastorali, ecc. L' Oblato acquisisce così lo spirito del Vangelo e cresce nel suo rapporto con Cristo, viene permeato di amore per la Chiesa e di zelo apostolico e, animato dallo spirito del Fondatore, si rende idoneo al ministero pastorale secondo la missione propria dell' Istituto. CIC 659.
- b) La formazione deve essere sistematica, adeguata alla recettività dei membri, spirituale e apostolica, dottrinale e insieme pratica e deve portare anche al conseguimento dei titoli convenienti, sia ecclesiastici, sia civili, secondo l' opportunità. CIC 660.

c) Durante il periodo di questa formazione, non si affidino ai religiosi compiti e opere che possano ostacolarne l' attuazione.

d) Si provveda che i fratelli coadiutori abbiano una formazione corrispondente alla propria vocazione, per guidarli a una chiara e completa visione della loro missione di veri religiosi. La formazione dei fratelli coadiutori, dal postulandato alla professione perpetua, è determinata da opportune norme contenute nella *Ratio Institutionis*. Di pari passo con la formazione spirituale e apostolica deve procedere la loro formazione culturale e la loro preparazione professionale.

e) Dopo la professione religiosa perpetua si preveda anche per i fratelli coadiutori un completamento della loro formazione mediante iniziative adeguate e un costante aggiornamento.

CIC 647, §3.

64. 1 Per giuste cause il Superiore maggiore può permettere che un professo temporaneo prosegua la sua formazione in una casa della Congregazione distinta dalla comunità di formazione, sotto la guida di un sacerdote scelto a questo fine, sempre osservando ciò che è stabilito nel diritto.

Art. 65 Prefetto di spirito

Il Prefetto di spirito, affiancato dai collaboratori, è l' animatore e il coordinatore della formazione dei professi. Deve essere un sacerdote nominato dal Superiore maggiore con il consenso del suo Consiglio.

65. 1 Il Prefetto di spirito e i suoi collaboratori avranno l'aiuto e i mezzi necessari per lo svolgimento del piano di formazione. I formandi professi dipendono direttamente dal Prefetto di spirito.

Art. 66 Professione perpetua

a) L' Oblato, trascorso il periodo dei voti temporanei si consacra per sempre a Dio con la professione dei voti perpetui e si incorpora definitivamente nella Congregazione. In quanto scelta definitiva essa richiede nella persona maturità umana e spirituale e insieme consapevolezza di tutte le conseguenze e degli impegni che ne derivano dinanzi a Dio e alla propria coscienza, come dinanzi alla Chiesa e alla Congregazione.

b) L' ammissione alla professione perpetua spetta al Superiore maggiore con il consenso del suo Consiglio e può essere anticipata, per giusta causa, ma non oltre un trimestre.

CIC 657 §3.

c) Per essere ammesso alla professione perpetua è necessario presentare al Superiore maggiore domanda scritta, in cui sia espressa la propria volontà di consacrarsi definitivamente a Dio nella Congregazione. La domanda deve essere accompagnata dal giudizio del Prefetto di spirito e della comunità. Tale giudizio deve tener conto delle attitudini del soggetto alla fedele osservanza dei consigli evangelici, alla vita comunitaria e alle forme di apostolato proprie dell' Istituto. Inoltre si richiede che sussistano tutti i requisiti stabiliti dal diritto universale e proprio.

CIC 658.

66. 1 Fermo restando le disposizioni del can. 660 § 2, prima di essere ammesso alla professione perpetua è necessario che i professi temporanei abbiano una certa esperienza apostolica secondo la missione ecclesiale della Congregazione e adatta al loro livello di formazione.

66. 2 Un professo di voti perpetui non può passare dal proprio Istituto religioso alla nostra Congregazione se non per concessione del Moderatore supremo dell'uno e dell'altro Istituto e previo consenso dei rispettivi Consigli.

CIC 684, §1-2.

Il religioso, deve trascorrere un periodo di prova, che deve durare almeno 3 anni perché possa assimilare il carisma, la legislazione e la storia della Congregazione e perché ne siano verificati i requisiti necessari. Dopo i tre anni, a giudizio del Rettor Maggiore con il consenso del suo Consiglio, egli può essere ammesso alla professione perpetua.

Art. 67 Formula di professione

Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo,

Tu mi hai creato con un disegno d' amore:

nel battesimo mi hai consacrato a te

e hai posto in me i germi del tuo progetto.

Nello svolgersi della mia vita, mi sei stato vicino,

suscitando le circostanze in cui mi hai fatto sentire

la chiamata a seguire Gesù più da vicino nella vita religiosa,

nella Congregazione degli Oblati di Maria Vergine.

Sostenuto dalla potenza dello Spirito Santo,

guidato da Maria, Madre e Mediatrix di ogni grazia,

accolto e incoraggiato da questi fratelli

riuniti a servizio della Chiesa

nello spirito del Padre Lanteri,

ho provato a camminare con loro verso di te.

Ora alla presenza di tutti i Santi del cielo,

del Padre Lanteri,

di tutti gli Oblati di Maria Vergine

e del popolo di Dio,

io (N. N.) nelle tue mani,
Padre... (Superiore maggiore o suo delegato)
faccio voto (per un anno/per tutta la vita)
di castità, povertà e obbedienza,
nella forma voluta dalla Santa Chiesa
a norma delle Costituzioni
degli Oblati di Maria Vergine.
Mi impegno nei servizi apostolici propri
della Congregazione
che mi verranno affidati.

Mio Dio, tu mi hai ispirato questa consacrazione:
pienamente consci della mia fragilità ti prego:
confermami nel santo proposito.
Maria, mi metto nelle tue mani perché mi porti a Dio.
Fratelli, chiedo il vostro aiuto per perseverare con fedeltà
tutti i giorni della mia vita,
finché il Padre mi prenderà tra le sue braccia.
Mio Dio, ora si compia in me tutta la tua volontà. Amen.

Art. 68 Disposizioni degli aspiranti agli ordini sacri

Coloro che aspirano ad essere sacerdoti Oblati devono possedere le seguenti disposizioni, già indicate dal Padre Lanteri:

AOMV Ser. II,
Vol. VII, 248 a-b.

- a) *volontà seria di farsi santi;*
- b) *spiritò di obbedienza, convivenza* (capacità di vivere in comunità), *ritiratezza* (essere uomini di preghiera e di studio);
- c) fedeltà alla *dottrina della Chiesa;*
- d) capacità sufficienti per attuare gli scopi della Congregazione e in particolare per guidare gli Esercizi;

- e) *animo di permanenza* in Congregazione;
- f) salute fisica e psichica, capacità intellettuali per affrontare gli studi ecclesiastici e sufficiente spirito di equilibrio per porsi con tranquillità di fronte ai grandi problemi della Chiesa e del mondo.

Art. 69 Formazione integrale e responsabile

a) Durante gli anni di formazione gli Oblati siano educati ad accogliere e vivere con perseveranza tutte le esigenze dei voti e della vita religiosa come vengono espressi nelle Costituzioni e Norme della Congregazione.

CIC 659 §3.

Siano preparati a lavorare nella Chiesa secondo le forme apostoliche proprie della Congregazione, a conciliare armonicamente la contemplazione e l'azione, ad assumere uno spirito di collegialità, corresponsabilità e dialogo, ponendosi con maturità critica e capacità di discernimento di fronte alle sfide e ai conflitti della società.

b) Coloro poi che sono chiamati ai ministeri sacri siano resi debitamente consapevoli dei doveri e degli oneri che sono propri dei ministri della Chiesa senza alcuna reticenza sulle difficoltà della vita sacerdotale.

CIC 247 §2.

c) Il programma di formazione filosofica e teologica sia curato secondo le direttive della Chiesa. La formazione filosofica venga impartita in modo da arricchire la formazione umana degli alunni, svilupparne le capacità di pensiero e renderli più idonei a compiere gli studi teologici.

CIC 251.

d) La formazione teologica, illuminata dalla fede e guidata dal Magistero, venga impartita in modo che gli alunni conoscano integralmente la dottrina cattolica, fondata sulla Rivelazione divina, ne alimentino la loro vita spirituale e siano in grado di annunciarla e difenderla in modo appropriato nell'esercizio del loro ministero.

CIC 252 §1.

69. 1 La formazione dei membri che si preparano a ricevere gli ordini sacri è regolata dal diritto universale e dalla *Ratio Institutionis* dell'Istituto. Essa contiene gli orientamenti culturali e le qualificazioni richieste per la formazione intellettuale e la preparazione apostolica specifica dell'Oblato.

CIC 659, §3.

69. 2 Il piano degli studi filosofici e teologici, che deve comprendere "almeno un sessennio completo", si svolgerà secondo le direttive generali della Chiesa e i regolamenti degli studi proposti dalle Chiese locali ove si trovano gli studentati.

CIC 250.

69. 3 I Superiori maggiori hanno la responsabilità di verificare che "la formazione teologica, illuminata dalla fede e guidata dal Magistero, venga impartita in modo che gli alunni conoscano integralmente la dottrina cattolica."

CIC 252, §1.

Art. 70 Formazione alla disponibilità

I religiosi Oblati che si preparano agli ordini sacri vengano formati alla consapevolezza delle necessità della Chiesa universale, dei problemi missionari ed ecumenici e dei vari altri problemi particolarmente urgenti, anche di carattere sociale; si dimostrino così pronti a impegnarsi nelle Chiese particolari in cui urgono gravi necessità e nelle quali la Congregazione è chiamata a operare.

CIC 257.

Art. 71 Ammissione agli ordini sacri

Prima di essere ammessi agli ordini sacri i candidati presentano domanda scritta al Superiore maggiore, nella quale esprimono la loro libera volontà di dedicarsi al ministero sacro nella Congregazione degli Oblati di Maria Vergine.

CIC 1019 §1.

La domanda sarà accompagnata dal giudizio scritto del Prefetto di spirito e dal parere della comunità del candidato.

Spetta al Superiore maggiore concedere ai candidati le lettere dimissorie per il diaconato e per il presbiterato, previo il consenso del suo Consiglio.

71. 1 Per essere ammesso ai ministeri del lettorato, dell'accollato e agli ordini sacri il candidato seguirà una preparazione specifica, conclusa da un eventuale esame interno. Presenterà inoltre la regolare domanda scritta a chi spetta concedere l'ammissione. Il Prefetto di spirito formulerà il suo giudizio basandosi sulla presenza di qualità positive nel soggetto, e anche consultando i suoi collaboratori e gli altri responsabili della formazione.

71. 2 Spetta al Superiore maggiore, o a un suo delegato, conferire i ministeri del lettorato e dell'accollato.

71. 3 Per i ministeri del lettorato, dell'accollato e gli ordini sacri si osservino gli intervalli prescritti dalla Chiesa, avendo cura che sia esercitato il ministero ricevuto e che ci si prepari al seguente.

Per ricevere il sacramento dell'ordine, si osservino esattamente le norme ecclesiastiche circa i requisiti, le irregolarità, gli impedimenti, i documenti richiesti e lo scrutinio.

Art. 72 Iniziazione all'apostolato

Nello spirito del Padre Lanteri che manifestò particolare sensibilità per il giovane clero promuovendo il Convitto Ecclesiastico di Torino, gli Oblati, dopo l'ordinazione sacerdotale, siano destinati per un periodo di tempo in una casa adatta, dove, sotto la guida di sacerdoti esperti nel ministero, siano iniziati al lavoro apostolico.

CIC 279.

Art. 73 La Formazione permanente

Per tutta la vita i religiosi devono proseguire assiduamente la propria formazione

CIC 661.

spirituale, dottrinale e pratica; i Superiori ne procurino loro i mezzi e il tempo.

La formazione permanente mira:

- a confermare ciascuno nella fedeltà alla propria consacrazione specie nei periodi di crisi;
- a orientare e qualificare l' inserimento dell' Oblato nella vita apostolica della Congregazione secondo gli scopi dell' Istituto e le proprie capacità personali;
- a promuovere l' aggiornamento pastorale e il rinnovamento spirituale nelle fatiche apostoliche della maturità;
- a sostenere l' Oblato, infine, nella progressiva riduzione delle attività, per prepararsi all' incontro finale con il Signore.

Art. 74 Tempi di revisione

Ogni comunità, attraverso le riunioni spirituali e pastorali, è il luogo privilegiato della formazione permanente. I Superiori procurino che dopo un congruo numero di anni sia concesso a ciascun Oblato un periodo di tempo per attendere a una revisione spirituale, intellettuale e pastorale della propria vita.

Capitolo VII

Governo

Art. 75 Autorità e servizio

Nella Chiesa la potestà di governo è di istituzione divina. Gli Oblati riconoscono i Superiori come vicari di Dio e aderiscono a loro con obbedienza e amore, convinti di essere così in comunione con la Chiesa.

Gli Oblati, chiamati a realizzare in fraterna vita comunitaria la propria consacrazione a Dio, accettano l' autorità in spirito di fede. L' autorità, servizio di carità verso i fratelli, sia esercitata ad immagine di Gesù, che è venuto non per essere servito, ma per servire, e nel rispetto dell' azione dello Spirito Sant nei loro cuori, in modo da esprimere l' amore con cui Dio li ama. CIC 129; DL p.I, c.II, art. 3; CIC 596.

Art. 76 Autorità e obbedienza

Superiori e sudditi vedano nell' autorità e nell' obbedienza due modi di essere complementari che concorrono alla edificazione del Corpo di Cristo che è la Chiesa, nella quale tutti i membri collaborano reciprocamente, secondo i doni loro concessi. Ogni esercizio di autorità e di obbedienza sia perciò vissuto come attuazione del piano salvifico di Dio. In tal modo autorità ed obbedienza saranno praticate in autentico spirito di fede. CIC 618.

Art. 77 Autorità e corresponsabilità

Tutti gli Oblati sono corresponsabili della vita e delle opere dell' Istituto; il servizio dell' autorità deve essere esercitato quindi in questo spirito e nel rispetto del principio di sussidiarietà, lasciando ai singoli, alle comunità e agli organismi costituiti, nel proprio campo specifico, iniziativa e responsabilità. CIC 619.

77. 1 Tutti gli Oblati implorino, con preghiera umile e fiduciosa, l'aiuto della grazia per i Superiori affinché si manifesti e si attui per mezzo di loro la volontà del Signore.

I Superiori si ispirino al Vangelo, seguano fedelmente il diritto e le sane tradizioni dell'Istituto, così che il loro impegno pastorale sia animato da autentico spirito lanteriano.

77. 2 La comunità come tale non può vivere senza il servizio dell'autorità che la raccoglie in unità e ne è il centro propulsore; ogni esercizio dell'autorità deve avere riferimento al bene comune e della singola persona.

77. 3 I Superiori accolgano con bontà i confratelli e li ascoltino nel dialogo fraterno; cerchino l'unità degli animi nella verità e l'unione delle volontà nella carità; promuovano la collaborazione responsabile e la coordinazione delle iniziative personali. Coordinino l'azione di apostolato in modo tale che si attui e si sviluppi all'interno in un piano comunitario e si armonizzi all'esterno con la pastorale d'insieme.

77. 4 Qualunque siano le loro funzioni, gli Oblati si considerino umili servi gli uni degli altri, uguali davanti a Dio che distribuisce carismi e ministeri per la crescita del Corpo di cui essi sono membri e per la Sua missione nel mondo.

Il Capitolo generale

Art. 78 Autorità suprema della Congregazione

Il Capitolo generale è espressione diretta della partecipazione e della sollecitudine di tutti i religiosi per il bene e il progresso della Congregazione; è segno inoltre della sua unità e carità. Esso rappresenta collegialmente l' autorità suprema dell' Istituto. CIC 631.

78. 1 Segno della partecipazione personale di ogni Oblato al "tempo forte" della vita di Congregazione che è il Capitolo generale, sarà il contributo offerto da ciascuno alla sua preparazione, attraverso la preghiera, lo studio, la riflessione, la discussione degli argomenti vitali dell'Istituto. Prenda coscienza ogni congregato del travaglio di miglioramento e di purificazione della sua famiglia religiosa, facendolo proprio, nel superamento di ogni particolarismo e in una autentica prospettiva comunitaria.

Art. 79 Compiti del Capitolo generale

Al Capitolo generale compete soprattutto: tutelare il patrimonio dell' Istituto cioè la sua natura, il fine, lo spirito e il carattere, come pure le sue sane tradizioni - e promuoverne un adeguato rinnovamento in conformità ad esso; valutare l' operato del Governo; eleggere il Rettor Maggiore e il suo Consiglio; trattare gli affari di maggiore importanza; proporre alla Santa Sede eventuali modifiche alle Costituzioni ed emanare norme che tutti i Congregati sono tenuti ad osservare. CIC 631 §1.

Art. 80 Capitolo generale ordinario

Il Capitolo generale ordinario si celebra:

- a) ogni 6 anni e per giusta causa può essere anticipato o posticipato di sei mesi.
- b) almeno entro sei mesi:
 - i) In caso di morte del Rettor Maggiore;
 - ii) In caso di impedimento fisico o morale del Rettor Maggiore per cui, a giudizio del Consiglio di Congregazione convocato dal Vicario generale, con voto collegiale pari ai due terzi dell' assemblea, sia riconosciuto assolutamente incapace a reggere l'Istituto;
 - iii) In caso di rinuncia del Rettor Maggiore prima della scadenza del sessennio, previa autorizzazione della Santa Sede.

80. 1 Almeno un anno prima del Capitolo generale ordinario una Commissione precapitolare deve essere nominata dal Rettor Maggiore, previa opportuna consultazione.

La Commissione, presieduta dal Rettor Maggiore, ha il compito di studiare i documenti più recenti della Santa Sede in materia di vita religiosa; di preparare, se necessario, inchieste e formulare questionari per favorire il compito dei Capitulari, avvalendosi anche dell'aiuto di esperti; di mettere in evidenza i problemi da trattare durante il Capitolo; di esaminare e catalogare le proposte dei confratelli; di proporre al Capitolo la soluzione di eventuali dubbi e di presentare al Capitolo gli atti relativi con le sue conclusioni.

Art. 81 Capitolo generale straordinario

Il Capitolo generale straordinario si celebra:

- a) quando il Rettor Maggiore con il consenso del suo Consiglio lo giudica necessario per il bene dell' Istituto;
- b) entro sei mesi quando, per gravissimi motivi di ordine generale, i due terzi dei Congregati di voti perpetui richiedessero al Rettor Maggiore e al suo Consiglio la convocazione del Capitolo.

81. 1 Sia nominata una Commissione precapitolare anche per la celebrazione del Capitolo generale straordinario.

Art. 82 Convocazione del Capitolo generale

Il Capitolo generale è convocato dal Rettor Maggiore o in caso di vacanza dal Vicario generale secondo le Norme.

82. 1 Sei mesi prima della celebrazione del Capitolo generale, colui cui spetta la convocazione indice il Capitolo generale inviando a tutte le comunità una lettera circolare nella quale comunica la data e il luogo del Capitolo, richiama le Norme per le elezioni dei Capitulari, e indica speciali preghiere da compiere.

82. 2 Tre mesi prima dell' apertura dei lavori, chi convoca il Capitolo invia a tutti i Capitulari una lettera di convocazione indicando il luogo, il giorno di inizio e il programma del Capitolo stesso.

Art. 83 Capitulari

Fanno parte del Capitolo generale: il Rettor Maggiore, i Consiglieri generali, l' ultimRettor Maggiore, i Rettori provinciali, gli eletti fra i religiosi di voti perpetui, in numero e nel modo stabilito dalle Norme, purché tale numero sia almeno uguale a quello dei membri di diritto. Nelle elezioni dei Capitulari coloro che partecipano di diritto al Capitolo generale non hanno voce né attiva né passiva.

83. 1 Qualora il Segretario generale non sia membro del Consiglio generale, partecipa ugualmente al Capitolo generale, ma senza diritto di voto.

83. 2 Fermo restando le disposizioni dell' art. 83, hanno voce attiva e passiva per le elezioni dei Capitulari tutti i religiosi Oblati che hanno emesso i loro voti perpetui, e coloro che vivono fuori comunità per svolgere un'apostolato a nome della Congregazione. Sono privati della voce attiva e passiva gli esclusi e coloro che fanno particolari esperienze personali fuori della comunità, a

meno che il permesso scritto rilasciato loro dal Rettor Maggiore, all'inizio di questa esperienza, non dica il contrario. Perdurando però oltre i tre anni la loro assenza dalla comunità, decadrà il diritto di voce attiva e passiva concessogli dal Rettor Maggiore

83. 3 L' elezione dei Capitolari si compie a lista unica per entità giuridica nel modo seguente:

- a) Viene eletto un Capitolare ogni sei membri dell' entità giuridica.
- b) Ogni religioso vota nell' entità giuridica in cui esplica il suo lavoro, a meno che non intercorrano accordi diversi tra i Superiori delle entità giuridiche interessate, col consenso del Rettor Maggiore.
- c) Entro due mesi dalla data della lettera di indizione, i Provinciali e i Delegati, curano l' elezione dei Capitolari, inviando le schede ai singoli religiosi, sulle quali devono essere riportati in ordine alfabetico i nominativi di tutti i vocali passivi per i quali i singoli possono votare.
- d) Ricevuta la scheda, ogni religioso voterà in segreto segnando con una crocetta il numero di nomi indicato nella scheda e la invierà al proprio Provinciale o Delegato.
- e) Lo scrutinio delle schede, riunite in unica urna, avverrà nel giorno stabilito dal Provinciale o Delegato, presente, se possibile, tutta la sua comunità. Faranno da scrutatori due componenti della comunità; si redigerà il verbale dello scrutinio avvenuto e di tutti i risultati ottenuti. Dopodiché, il verbale, firmato dal Provinciale o dal Delegato, dai due scrutatori e da chi lo redige, verrà inviato al Rettor Maggiore che dovrà verificare la validità delle elezioni, dirimere eventuali dubbi e presentare al Capitolo gli atti relativi con le sue conclusioni.
- f) Si intendono eletti coloro che hanno riportato un maggior numero di voti. Nel caso in cui essi non accettassero, subentreranno coloro che seguono immediatamente nella graduatoria dei voti. A parità di voti risulterà eletto il più anziano di professione; a parità di professione risulterà eletto il più anziano di età. Subito dopo lo scrutinio il Provinciale o il Delegato comunicherà il risultato agli eletti.
- g) Gli eletti devono notificare al proprio Provinciale o Delegato la loro accettazione entro otto giorni dalla comunicazione dei risultati. I Provinciali o Delegati comunicheranno al Rettor Maggiore i risultati delle elezioni e successivamente eventuali variazioni nella lista dei Capitolari eletti. Il Rettor Maggiore comunicherà al più presto a tutte le comunità i risultati definitivi delle elezioni.

83. 4 Nel caso una Provincia o Delegazione non abbia membri sufficienti per eleggere un rappresentante al Capitolo, il Rettor Maggiore, sentito il parere del Provinciale o del Delegato e del proprio Consiglio, decide come risolvere la questione.

83. 5 I Congregati che dipendono direttamente dal Rettor Maggiore e che godono di voce attiva e passiva avranno voce attiva e passiva nella Provincia o Delegazione scelta dal Rettor Maggiore.

83. 6 Il Capitolare impedito sia sostituito dal religioso che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo coloro che sono stati eletti nella sua Provincia o Delegazione.

Art. 84 Proposte al Capitolo generale

Secondo le norme stabilite dal diritto proprio non solo le Province e le comunità locali, ma anche qualunque religioso può liberamente far pervenire al Capitolo generale propri desideri e eventuali proposte.

84. 1 Il Rettore locale, nelle riunioni comunitarie, invita a discutere circa i problemi generali e locali, organizzando poi i risultati in proposte che saranno inviate alla Commissione precapitolare.

Ogni casa manderà al Superiore maggiore e al Delegato una relazione morale ed economica delle sue attività per essere presentata al Capitolo.

84. 2 Tutti i professi della Congregazione hanno diritto di presentare desideri, suggerimenti e argomenti da discutere nel Capitolo purché siano firmati. Essi debbono arrivare alla Commissione precapitolare almeno un mese prima dell'inizio del Capitolo.

Il Capitolo deve prenderne visione ma è libero di trattarli o meno.

Durante il Capitolo possono essere presentati argomenti solo attraverso i Capitolari.

Art. 85 Presidenza del Capitolo generale

Il Capitolo generale è presieduto dal Rettor Maggiore, che funge da presidente, o in caso di vacanza dal Vicario generale, coadiuvato da due vice-presidenti eletti dal Capitolo stesso a maggioranza assoluta dei voti. Tale Consiglio di presidenza ha funzione di organo direttivo e rappresenta l'autorità interna del Capitolo. Esercita il suo compito nei modi definiti dalle Norme.

85. 1 Il Consiglio di presidenza guida le discussioni e cura la disciplina del Capitolo secondo quanto è stabilito nel diritto universale e proprio e nel regolamento del Capitolo stesso.

85. 2 La segreteria del Capitolo è composta dal Segretario generale - che è il Segretario della Congregazione in carica all'inizio del Capitolo e da due segretari eletti tra i Capitolari stessi.

Funzione della segreteria è di stendere i verbali di tutte le singole sessioni; di curare la stampa di quanto si richiede; di preparare le schede per le votazioni e di informare tempestivamente i Congregati sui lavori Capitolari.

85. 3 Il Capitolo, prima delle elezioni, sceglie almeno due scrutatori fra i Capitolari. Il loro compito è stabilito nei can. 173 e 167 §2.

Art. 86 Ordine dei lavori e procedura da osservare

L'ordine dei lavori e la procedura da seguire nel Capitolo generale sono definiti nelle Norme. In particolare, tuttavia, valgono le seguenti regole:

a) Per l'elezione del Rettor Maggiore si richiede la maggioranza dei due terzi dei presenti fino al quarto scrutinio compreso. Se tale maggioranza non è raggiunta si procede con quella assoluta per

due scrutini. Se nessuno risulta eletto se ne fa un altro in cui la votazione verte solo sui due sacerdoti che nell' ultimo scrutinio hanno riportato maggior numero di voti. A parità di voti la votazione verte sui più anziani di prima professione, e, a parità di professione, sui maggiori di età. I due candidati si astengono dal votare. Qualora entrambi ottenessero uguale numero di voti, rimane eletto il più anziano di prima professione e, a parità di professione, il maggiore di età.

b) Nelle elezioni dei Consiglieri generali è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Se al terzo scrutinio non si è ottenuta la maggioranza assoluta, se ne fa un quarto e ultimo in cui la votazione verte solo sui due che nel terzo scrutinio hanno riportato maggior numero di voti procedendo come all' articolo 86, lettera "a".

c) Se si tratta di altre questioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei presenti; se dopo quattro scrutini i suffragi risultano sempre pari, il Presidente può dirimere la parità con un suo voto. Quando si tratta di apportare modifiche alle Costituzioni è necessaria la maggioranza dei due terzi dei presenti e la successiva conferma della Santa Sede.

CIC 119 §2.

86. 1 Il Capitolo è preceduto da un ritiro di uno o più giorni al fine di disporre gli spiriti a discernere, in perfetta concordia e armonia, la volontà di Dio e il vero bene della Congregazione, deponendo ogni interesse personale. Il Capitolo verrà aperto con la concelebrazione della Messa dello Spirito Santo.

86. 2 Per la validità degli atti di ogni Capitolo generale, si richiede che siano presenti almeno due terzi dei Capitolari.

86. 3 Riconosciuta legittima l' adunanza, il Presidente del Capitolo lo dichiara ufficialmente aperto e i Capitolari controllano se tutti i presenti sono legittimi membri del Capitolo; dopo fanno insieme il seguente giuramento: *Ego, N. N., testem invoco Deum quod ea, quae in præiudicium Congregationis aut alicuius domus vel etiam singularis personæ vergere possunt, sub sigillo secreti continebo.*

86. 4 Almeno che non sia stabilito altro dal diritto proprio, tutte le elezioni si svolgono a norma del diritto universale.

86. 5 Il voto, per essere valido, oltre che segreto, deve essere libero, certo, assoluto e determinato. Ognuno deve astenersi da qualunque diretta o indiretta ricerca di voti per sé o per altri.

86. 6 Se un Capitolare è presente nella casa dove si vota ma, per malferma salute non può recarsi nell' aula capitolare per le elezioni, si rechino da lugli scrutatori per ricevere il suo voto scritto.

86. 7 Eccetto per ragione di malattia (vedi norma 86.6), i Capitolari assenti al momento di una votazione perdono, in tale occasione, il diritto di votare e non possono per tale motivo infirmare la validità della votazione stessa.

86. 8 L'ordine dei lavori nei Capitoli di elezione ordinari e straordinari sarà il seguente:

- a) dichiarazione di apertura;
- b) relazione del Rettor Maggiore e dell'Economista generale;
- c) conclusione del mandato del Rettor Maggiore;

- d) elezione del Consiglio di presidenza e di eventuali Commissioni capitolari;
- e) trattazione degli affari ordinari e straordinari;
- f) elezione del Rettor Maggiore e del suo Consiglio;
- g) chiusura del Capitolo.

86. 9 Il Rettor Maggiore - o il Vicario generale - legge ai Capitolari una relazione sullo stato morale della Congregazione, mentre l'Economista generale presenta il resoconto dell'amministrazione generale. Entrambe le relazioni debbono essere state approvate e firmate da tutti i Consiglieri generali.

I Capitolari, udite le relazioni, eleggeranno - a maggioranza relativa - una Commissione di tre membri del Capitolo (estranei al Governo della Congregazione) per l'esame delle relazioni stesse. Terminato l'esame, la Commissione ne riferirà al Capitolo i risultati.

Il Rettor Maggiore e il suo Consiglio a questo punto rassegnano le dimissioni dai loro incarichi: possono tuttavia compiere quegli atti di ordinaria amministrazione che fossero necessari prima dell'elezione del nuovo Governo.

86. 10 Fermo restando ciò che è stabilito all' art. 86 delle Costituzioni, le elezioni deRettor Maggiore e dei quattro Consiglieri generali siano fatte distintamente secondo la seguente procedura:

- a) il Presidente comunica la lista di coloro che hanno voce passiva;
- b) un segretario distribuisce a ciascuno le schede, che devono essere tutte uguali;
- c) si chiede ai Capitolari di controllare e poi confermare la validità della lista dei vocali passivi;
- d) tutti emettono insieme il seguente giuramento: *Ego, N. N., testem invoco Iesum Christum, qui me iudicaturum est, quod secundum veritatem conscientiae meae eum in Rectorem Maiorem, necnon ad alia Congregationis munia unica schedula nominabo, quem magis idoneum, omnibus circumstantiis pensatis, iudicavero, non tamen me ipsum nominabo.*
- e) ciascun Capitolare depone la propria scheda nell' urna chiusa preparata dagli scrutatori su di un tavolo ai piedi di un Crocifisso;
- f) ultimata la votazione, gli scrutatori raccolgono i voti e di fronte al Presidente dell' elezione, esaminano se il numero delle schede corrisponda al numero degli elettori, procedono allo scrutinio dei voti stessi e fanno sapere quanti voti abbia riportato ciascuno.

CIC 173 §2.

86. 11 Per le votazioni si seguirà quanto disposto dal canone 119 §1, il quale tiene conto unicamente dei presenti.

86. 12 Se la votazione ha avuto esito positivo e l' eletto, presente nell' aula capitolare accetta entro otto giorni utili l' avvenuta elezione, un segretario ne stende l' atto relativo, lo firma insieme al Presidente e agli scrutatori e il Presidente ne dà lettura in Capitolo.

86. 13 Se l' eletto è assente un segretario lo avverte al più presto.

86. 14 Se entro otto giorni utili, contando dalla data di recezione della comunicazione, l' eletto non manifesta la sua accettazione, egli perde il diritto acquisito con la sua elezione e il Capitolo procede a nuova elezione.

86. 15 Se viene eletto Rettor Maggiore o Consigliere generale uno che non è Capitolare, diventa "ipso-facto" membro del Capitolo; se il neo-eletto Rettor Maggiore non è presente al Capitolo, le elezioni e le altre deliberazioni siano sospese fino al suo arrivo; invece chi viene eletto Consigliere generale e non è membro del Capitolo deve essere convocato subito, ma i lavori capitolari e le elezioni possono continuare prima del suo arrivo.

86. 16 Avvenuta e riconosciuta dai Capitolari l' elezione deRettor Maggiore, è accettata dall' eletto, il segretario principale ne stende l' atto relativo. La proclamazione dell' elezione viene fatta dal Presidente del Capitolo o, se egli fosse l' eletto dal vice-presidente più anziano, con la seguente formula:

"Cum in pleno et legitimo Capitulo generali habito secundum rationem nobis propriam, Reverendissimus Sacerdos N. N. in Rectorem Maiorem Congregationis Oblatorum Beatæ Mariæ Virginis legitime electus fuerit, ego N. N. auctoritate et nomine universæ Congregationis supra laudatum sacerdotem N. N. in Rectorem Maiorem universæ Congregationis Oblatorum Beatæ Mariæ Virginis nominatum ac legitime electum esse declaro. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen."

86. 17 Il nuovo Rettor Maggiore fa allora la professione di fede e il giuramento di fedeltà.

86. 18 Proclamato il Rettor Maggiore se ne dà subito l' annuncio alla Santa Sede e alle comunità.

86. 19 Al termine dell' ultima sessione, un segretario dia lettura delle decisioni e degli statuti del Capitolo, che vengono sottoscritti da tutti i Capitolari e che devono conservarsi, insieme al registro ufficiale del Capitolo, nell' archivio della Curia generalizia.

86. 20 Il Capitolo è dichiarato chiuso dal Rettor Maggiore dopo che l' assemblea si è espressa con la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti. Il Capitolo si conclude con una concelebrazione di ringraziamento. Anche nelle singole comunità giunta la notizia della conclusione del Capitolo, si celebri una funzione di ringraziamento.

86. 21 Spetta al Rettor Maggiore pubblicare, secondo le direttive del Capitolo, le norme o decisioni del Capitolo. Avrà cura di precisare quando comincerà l' obbligo delle Norme.

Rettor Maggiore

Art. 87 Segno visibile di unità

Il Rettor Maggiore è il segno visibile dell' unità della Congregazione. Suo compito è di guiderla nell' attuazione dei suoi fini in armonia con le scelte operate dai Capitoli generali: egli si preoccuperà, perciò, che la missione affidata dalla Chiesa alla Congregazione sia pienamente realizzata; aiuterà i Congregati a scoprire personalmente e

CIC 622.

comunitariamente la volontà di Dio e ne solleciterà la generosa risposta, stimolando il fervore della vita religiosa e apostolica; custodirà l' unità della Congregazione non solo nella disciplina, ma soprattutto nella fedeltà allo spirito del Fondatore e, infine, curerà i rapporti con la Sede Apostolica e le autorità ecclesiastiche e civili.

87. 1 Per governare la Congregazione con la prudenza richiesta, il Rettor Maggiore associerà i Consiglieri generali alla discussione delle questioni che riguardano il cammino dell'Istituto, accettando volentieri e sollecitando anzi, a questo proposito, iniziative e suggerimenti.

87. 2 Servo fedele della Chiesa, il Rettor Maggiore, attento ai segni dei tempi, guiderà con fermezza la Congregazione, richiamando ciascuno allo sforzo da compiere per un apostolato continuamente rinnovato. Con prudenza, ma senza timore di scuotere false sicurezze e abitudini di pensiero e di azione, sarà testimone fedele per ciascuno della volontà di Dio e della Chiesa.

87. 3 Offra a Dio e alla Vergine Santissima ferventi preghiere per la Congregazione e i suoi membri. In particolare il Rettor maggiore applichi una Messa al mese per la Congregazione, gli Oblati e i benefattori, vivi e defunti, tenendo presente le seguenti feste:

a) Epifania del Signore, Presentazione del Signore, Annunciazione del Signore, Giovedì Santo, Pasqua, Ascensione del Signore, Pentecoste, Santissima Trinità, Corpus Domini, Sacro Cuore e Natale del Signore;

b) Solennità di Maria Santissima Madre di Dio, Visitazione di Maria, Cuore Immacolato di Maria, Assunzione di Maria, Natività di Maria, Santissimo Nome di Maria, Beata Vergine Maria Addolorata, Beata Maria Vergine del Rosario, Immacolata Concezione di Maria;

c) San Giuseppe, San Pietro, Sant'Alfonso Maria de' Liguori, Tutti i Santi, Titolare della propria Chiesa.

Art. 88 Autorità del Rettor Maggiore

a) Elezioni: requisiti

Il Rettor Maggiore è eletto dal Capitolo generale secondo quanto è stabilito sopra CIC 623; 833 §8.
nell' art. 86. Deve essere sacerdote e, inoltre professo di voti perpetui da almeno dieci anni e aver compiuto i 35 anni di età. Il Rettor Maggiore eletto pronuncerà la professione di fede davanti al Capitolo generale.

b) Autorità del Rettor Maggiore

Il Rettor Maggiore, Moderatore supremo, è l' Ordinario della Congregazione CIC 31; 129-144;
gode di potestà ecclesiastica di governo per il foro sia esterno che interno su tutto CIC 596, 622.
l' Istituto: egli esercita tale potere secondo quanto è stabilito nel diritto universale e
in quello proprio. Inoltre ha l' autorità di emanare decreti generali esecutivi che determinano più
precisamente la applicazione delle Costituzioni e Norme nonché delle disposizioni della Santa Sede
e del Diritto Canonico per quanto riguarda la vita religiosa.

Il Rettor Maggiore esercita la sua suprema autorità su tutte le Province, le case e i singoli religiosi,
personalmente o con il suo Consiglio, a norma del diritto universale e proprio. Egli può dispensare

temporaneamente dalle norme disciplinari del diritto proprio, per giusta causa, le Provincie, le singole comunità e i singoli religiosi.

c) Durata dell' incarico

Il Rettor Maggiore dura in carica sei anni, dopo i quali può essere rieletto per un secondo sessennio, ma non per un terzo sessennio consecutivo.

CIC 624 §1.

88. 1 Il Rettor Maggiore eletto pronuncerà, insieme alla professione di fede, il giuramento di fedeltà davanti al Capitolo generale.

88. 2 Se, per gravi motivi, il Rettor Maggiore decidesse di rinunciare alla sua carica, compete al solo Capitolo generale accettare o no la sua rinuncia.

Art. 89 Visita canonica

Il Rettor Maggiore deve fare visita personalmente, o almeno per mezzo di un suo delegato, a tutte le comunità della Congregazione, con la frequenza stabilita dalle Norme: egli realizza così la sua missione di animatore della vita religiosa e apostolica dell' Istituto. Attraverso il contatto fraterno e prolungato con il visitatore le Comunità e i singoli sono aiutati a rinnovare la fedeltà alla propria vocazione e a prendere coscienza, con sguardo nuovo e proiettato verso il futuro, delle loro personali responsabilità.

CIC 628.

89. 1 Il Rettor Maggiore, almeno ogni tre anni, visiti tutte le comunità della Congregazione, possibilmente accompagnato da un convisitatore.

89. 2 La visita canonica venga programmata dal Rettor Maggiore d' ~~intesa~~ col Provinciale o col Delegato e annunziata tempestivamente alle case interessate, e sia considerata come un tempo forte di riflessione e di rinnovamento e l'occasione propizia per riesaminare, con la maggior chiarezza possibile, la situazione, i programmi, i problemi della comunità e le attività apostoliche. Il visitatore fornirà così il suo contributo all'inserimento della comunità nella vita generale della Congregazione.

89. 3 In occasione della visita il Rettor Maggiore prende anche visione della situazione economica, dell' archivio e dei vari registri della casa.

89. 4 Per creare unità in Congregazione, il Rettor Maggiore curi, al di fuori della visita canonica, di avere fraterni e frequenti contatti con le varie comunità, per uno scambio sincero di vedute, di informazioni e per approfondire la reciproca conoscenza, evitando però sempre tutto ciò che possa condizionare la legittima autonomia delle Provincie, delle Delegazioni e delle comunità stesse.

89. 5 La visita si apre e si conclude con una preghiera comunitaria, possibilmente con una concelebrazione eucaristica, quale espressione di fraterna unione nella carità. In una riunione comunitaria con il Rettor Maggiore siano esaminati i risultati emersi dalla visita stessa e le conclusioni pratiche da dedurne perché la comunità possa superare le eventuali difficoltà e crescere nella vita religiosa e apostolica.

Art. 90 Erezione di una casa

a) L' eruzione di case si compie tenuta presente l' utilità della Chiesa e dell'Istituto assicurare le condizioni necessarie per garantire ai membri la possibilità di condurre regolarmente la vita religiosa secondo le finalità e lo spirito proprio dell' Istituto. Non si proceda all' eruzione di una casa se prudentemente non si ritiene possibile provvedere in modo adeguato alle necessità dei membri. CIC 610 §1-2.

b) L' eruzione di una casa religiosa deve essere stabilita per mezzo di un decreto scritto del Rettor Maggiore, dopo aver ottenuto il consenso del suo Consiglio e previo consenso scritto del Vescovo diocesano. CIC 609 §1.

c) Per sopprimerla si esige ugualmente il consenso del Consiglio, dopo aver consultato il Vescovo diocesano. CIC 616 §1.

90. 1 Prima di erigere o chiudere una casa il Rettor Maggiore sente il parere del Rettore provinciale, o Delegato, delle altre persone interessate. Per la fondazione di una casa si richiedono normalmente tre religiosi all'atto della fondazione e la probabilità di sufficienza economica.

Art. 91 Trasferimento dei religiosi

Il Rettor Maggiore può liberamente trasferire i religiosi da una casa all' altra: oltre al bene dell' Istituto e alle necessità della vita religiosa e dell' apostolato tenga però presenti il rispetto della persona e le esigenze della carità.

91. 1 Il Rettor Maggiore per il trasferimento dei religiosi da Province o Delegazioni ad altre senta prima il parere dei Superiori interessati.

91. 2 Il Rettor Maggiore, prima di inviare un religioso fuori della sua Provincia o Delegazione in una nazione straniera, particolarmente in zona di missione, senta il parere del medesimo e consideri bene se egli possiede le doti richieste e le necessarie capacità di adattamento culturale. Sia egli inoltre preparato all' inserimento armonioso nella nuova realtà sociale, linguistica e apostolica attraverso studi adeguati e con l'aiuto fraterno della comunità che lo accoglie.

91. 3 I trasferimenti di religiosi da una comunità all'altra siano sempre comunicati per iscritto all' interessato e alle due comunità interessate indicando il giorno in cui il trasferimento prende effetto.

Art. 92 Casa generalizia

Il Rettor Maggiore sceglierà come casa generalizia quella che a lui sembrerà più conveniente per il bene della Congregazione, sentito il parere del Capitolo generale. Per gravi motivi, con il consenso del suo Consiglio, potrà trasferirla altrove dandone avviso alla Sede Apostolica.

92. 1 Il Procuratore generale è nominato dal Rettor Maggiore con il consenso del suo Consiglio. Può essere anche un Consigliere generale. Esso ha il compito di trattare gli affari della Congregazione presso la Santa Sede. Agisca sempre in dipendenza dal Rettor Maggiore: non chieda

quindi facoltà o dispense senza sua licenza. Il Procuratore generale dura in carica per il tempo che il Rettor Maggiore, sentito il suo Consiglio, riterrà opportuno.

Art. 93 Consiglio generale

Il Consiglio generale è l' organismo che sostiene e collabora corresponsabilmente con il Rettor Maggiore nel governo della Congregazione e nell' attuazione delle scelte del Capitolo generale. I Consiglieri hanno l' obbligo di esprimere con sincerità la propria opinione e di mantenere il segreto, quando si tratti di questioni di particolare gravità, soprattutto riguardanti lo stato delle persone.

CIC 627 §1, 127.

93. 1 La stretta collaborazione tra il Rettor Maggiore e il suo Consiglio per il governo dell' Istituto esige unità di spirito e di intenti per la realizzazione di una autentica comunità di vita fraterna, che sia anche di esempio a tutti i Congregati.

93. 2 Durante il loro incarico, i Consiglieri generali non hanno voce passiva per qualunque carica nella loro Provincia o Delegazione.

Art. 94 Composizione

Il Consiglio generale è composto dal Rettor Maggiore e da quattro Consiglieri. Ai singoli Consiglieri sarà affidato dal Rettor Maggiore l' incarico di occuparsi di uno dei seguenti settori: spiritualità, formazione, apostolato. Nell' esercizio delle loro incombenze essi dipendono da Rettor Maggiore, primo responsabile della vita di Congregazione.

94. 1 E' compito del Consigliere della spiritualità promuovere la formazione continua dei singoli Oblati e delle comunità per l' attuazione delle Costituzioni relative alla consacrazione. Per questo, d' intesa con il Rettor Maggiore e in collaborazione con i Provinciali e Delegati, egli curerà l' organizzazione di corsi di Esercizi spirituali e di incontri di studio; suggerirà l' acquisto di libri e riviste, servendosi anche dell' organo ufficiale della Congregazione.

94. 2 Il Consigliere incaricato della formazione avrà la cura delle vocazioni, dei collegi apostolici, dei noviziati e degli studentati e di tutti i problemi formativi e culturali a essi inerenti. Presterà tutta la sua opera perché i candidati accolti in Congregazione siano portati progressivamente a vivere in pienezza la vita religiosa e apostolica a servizio della Chiesa.

Egli sia inoltre l' animatore che coordina volontà e competenze degli incaricati della formazione, in modo da mantenere l' unità e l' armonia dell' formativo nelle sue diverse fasi. Per questo organizzerà incontri di studio e scambi di informazioni, nella prospettiva degli orientamenti ecclesiali e pedagogici; si terrà in contatto con le case di formazione con frequenti visite.

94. 3 Il Consigliere incaricato dell' apostolato, penetrato di spirito lanteriano, sia animatore e guida degli studi e delle ricerche che dovranno contribuire all' orientamento dell' azione ecclesiale della Congregazione - nel suo insieme - e delle singole comunità.

Cosciente dell' importanza della sua opera per le opzioni apostoliche della Congregazione egli non rifiuterà di ricorrere al consiglio di esperti nelle scienze sociali e pastorali, tutto orientando a una fedeltà sempre più attuale alla missione specifica dell' Istituto.

D' accordo con il Rettor Maggiore e con gli altri Consiglieri l' incaricato dell' apostolato organizzi un Centro pastorale al quale faccia capo il coordinamento dell' attività di predicazione e degli altri ministeri.

94. 4 Ai Consiglieri generali non possono essere ordinariamente affidate cariche o uffici che impediscano la disponibilità piena al loro incarico.

Art. 95 Elezione

I Consiglieri sono eletti individualmente nel Capitolo generale, rimangono in carica quanto il Rettor Maggiore e possono essere rieletti solo per un secondo sessennio consecutivo. Devono essere professi di voti perpetui da almeno cinque anni.

Art. 96 Convocazione e compito del Consiglio

Il Consiglio è convocato e presieduto dal Rettor Maggiore o, in sua assenza, dal Vicario generale. Si raduna ordinariamente almeno tre volte all' anno.

Il suo compito è dare il consiglio o il consenso, a norma del canone 127, nei casi previsti dal diritto universale o proprio. Nelle riunioni il Rettor Maggiore partecipa alle votazioni.

96. 1 Il Rettor Maggiore, oltre a ciò che è stabilito altrove, deve chiedere il consenso del suo Consiglio nei seguenti casi:

- a) anticipazione o posticipazione fino a sei mesi del Capitolo generale;
- b) nomina del Procuratore generale, del Segretario generale, dell'Economista generale e del Postulatore generale;
- c) approvazione del resoconto annuale dei beni della Congregazione;
- d) salvo l'art. 106 b 6), la concessione del permesso di assenza di cui al can. 665 §1;
- e) accettazione della rinuncia di un Consigliere generale, di un Rettore provinciale, di un Delegato, dell' Economista generale e del Segretario generale;
- f) rimozione dei Superiori, dei Maestri di novizi, dei Prefetti di Spirito, del Segretario generale, dell' Economista generale, del Procuratore generale e del Postulatore generale;
- g) concessione del decreto di dimissione per i religiosi, fermo restando le disposizioni dei can. 694 ss;
- h) concessione per grave causa dell' indulto ~~de~~claustrazione a un professo perpetuo, tuttavia per non più di tre anni, previo consenso dell' Ordinario del luogo in cui dovrà dimorare se si tratta di un chierico.

96. 2 La riunione del Consiglio generale si inizi e si concluda con una preghiera. Si rediga il verbale delle materie trattate, da approvarsi e firmarsi nella riunione successiva. Se sono prescritte votazioni, esse si svolgano sempre a voti segreti.

96. 3 Quando nel diritto è richiesto soltanto il parere del Consiglio, il Rettor maggiore può ottenerlo nella maniera che ritiene più opportuna senza convocare il Consiglio stesso; della stessa facoltà godono gli altri Superiori della Congregazione.

Art. 97 Rinuncia - Dimissione - Morte

Nel caso in cui uno dei Consiglieri venisse a mancare, per rinuncia, dimissione o morte, sarà sostituito tramite elezione collegiale di tutto il Consiglio.

Art. 98 Vicario generale

Il Vicario generale, che deve essere un sacerdote, è il primo Consigliere eletto dal Capitolo generale. Assicura la continuità dell' autorità deRettor Maggiore nei casi previsti dal diritto universale e proprio. La Congregazione affida a lui l' incarico di vegliare, quale ammonitore, con grande carità e umiltà sul Rettor Maggiore e di sostenerlo con i suoi consigli opportuni.

98. 1 Il Vicario generale, quando l' ufficio deRettor Maggiore è vacante per qualunque motivo, regge la Congregazione con tutta l' autorità che compete aRettor Maggiore in forza del diritto. Tuttavia, durante il suo mandato egli non può erigere, sopprimere o dividere Provincie e Delegazioni, fondare o chiudere case, rimuovere Superiori, Maestri dei novizi, Prefetti di spirito. Il Vicario generale è assistito dai Consiglieri generali, i quali continuano la loro opera per gli affari ordinari fino alla elezione del nuovo Rettor Maggiore.

98. 2 L' incarico di vegliare suRettor Maggiore e di sostenerlo richiede che il Vicario generale rimanga con lui in perfetta sintonia di pensiero e di vita, in un clima di dialogo aperto e fraterno, in modo da facilitare la comprensione delle varie situazioni e potersi rendere interprete presso di lui dei rilievi e delle istanze dei Congregati. Al Vicario generale si possono rivolgere fiduciosamente i Congregati perché trasmetta al Rettor Maggiore il loro pensiero in casi delicati di disaccordo o di malcontento, evitando così pettegolezzi o mormorazioni.

98. 3 In caso di morte del Rettor Maggiore o di sua inabilità il Vicario generale e il Segretario generale procedono all' esame di tutti gli scritti e delle memorie riguardanti la Congregazione che si trovano presso il Rettor Maggiore e ritirano secondo i casi nell'archivio generale o storico, ciò che è necessario.

Art. 99 Segretario generale

Il Segretario generale viene scelto dal Rettor Maggiore con il consenso del suo Consiglio fra i professi perpetui della Congregazione. Può essere scelto fra gli stessi Consiglieri e rimane in carica a giudizio del Rettor Maggiore. A lui spetta la compilazione dei verbali delle riunioni del Consiglio, del Capitolo generale e degli atti ufficiali della Congregazione. Gli altri suoi compiti sono definiti nelle Norme.

99. 1 Il compito del Segretario generale consiste nel:

- a) stendere i verbali delle riunioni del Consiglio generale;
- b) compilare gli atti ufficiali del Governo;
- c) notificare per tempo ai Consiglieri la data e l' ordine del giorno delle riunioni del Consiglio generale;

d) trasmettere alle case e ai soggetti gli atti del Governo, le comunicazioni, le nomine e simili;

e) tenere aggiornato il registro e lo schedario dei soggetti con tutte le indicazioni e le variazioni necessarie;

f) curare il bollettino ufficiale della Congregazione;

g) tenere ordinato e aggiornato, l' archivio generale, non permettendo che si consulti o asporti alcun documento dall' archivio stesso senza autorizzazione scritta deRettor Maggiore.

99.2 Quando il Segretario generale non è Consigliere generale interviene alle riunioni del Consiglio di Congregazione e del Consiglio generale senza diritto di voto ed è tenuto al segreto.

Art. 100 Economo generale

All' amministrazione dei beni della Congregazione è preposto l' Economo generale nominato dal Rettor Maggiore con il consenso del suo Consiglio fra i professi perpetui della Congregazione. Può essere scelto fra gli stessi Consiglieri e rimane in carica a giudizio del Rettor Maggiore. Suo compito è quello di curare gli interessi economici della Congregazione in spirito di povertà e carità, sotto la direzione del Rettor Maggiore. CIC 636 §1.

100. 1 Il compito dell'Economia generale consiste nel:

a) conservare e amministrare i beni temporali della Congregazione;

b) provvedere alle spese del Rettor Maggiore, dei Consiglieri generali e degli ufficiali della Curia generalizia per l' esercizio del loro ufficio;

c) controllare l'amministrazione degli economi provinciali e delle Delegazioni;

d) tutelare diligentemente i diritti della Congregazione, intraprendendo con l' espressa licenza scritta del Rettor Maggiore anche, se necessario, cause nell' ambito dell' autorità civile. Questo quando la causa non sia di competenza dell' entità giuridica inferiore.

100. 2 L'Econo^{mo} generale tenga aggiornato presso l'archivio della Curia generalizia l'elen^{co} dei beni, dei titoli, degli oneri della Congregazione e dei relativi documenti. Abbia pure copia dei documenti riguardanti i beni delle Provincie, delle Delegazioni e delle singole case. Per gli immobili e i mobili preziosi, l'Econo^{mo} generale riceve e conserva una copia del registro, opportunamente aggiornato.

100. 3 L'Economista generale riceve, ed esige, entro il 31 marzo di ogni anno, dalle Province, dalle Delegazioni e dalle Case la relazione economica, comprendente il bilancio consuntivo e preventivo e la situazione patrimoniale.

100. 4 L'Economato generale percepisce ogni anno dalle Provincie, dalle Delegazioni e dalle Case, i contributi fissati dal Rettor Maggiore con il suo Consiglio secondo le indicazioni del Direttorio Economico.

100. 5 All'inizio di ogni anno l'Economato generale sottoponga al Rettor Maggiore e al suo Consiglio, per averne l'approvazione, il bilancio consuntivo e preventivo delle entrate ed uscite e il resoconto dell'amministrazione.

100. 6 Per l'approvazione dei conti annuali i registri vengano presentati in antecedenza al Rettor Maggiore e ai Consiglieri, perché ne prendano esatta conoscenza prima di discuterli in Consiglio.

100. 7 Quando l'Economato generale non è Consigliere generale, interviene alle riunioni del Consiglio generale e del Consiglio di Congregazione a giudizio del Rettor Maggiore, ma senza diritto di voto.

100. 8 E' conveniente che l' Economato generale sia affiancato da un viceeconomista nominato dal Rettor Maggiore, il quale lo aiuti nel suo ufficio e sia al corrente dell' amministrazione per poterlo sostituire in caso di necessità.

100. 9 L' Economato generale prepari per ogni Capitolo generale un resoconto dettagliato di tutta l' amministrazione della Congregazione, dal Capitolo precedente all'attuale, compreso l' esatto stato patrimoniale e l' elenco degli immobili e mobili preziosi.

Provincia

Art. 101 Caratteristiche e ragion d'essere

La Provincia è un' unità organica della Congregazione, persona giuridica che raggruppa insieme diverse comunità locali. E' governata dal Rettore provinciale con il suo Consiglio sempre, però, subordinata e collegata al Rettor Maggiore e al Governo centrale dell' Istituto, con spirito di totale apertura nei confronti di tutta la Congregazione, il cui bene in nome della solidarietà e della universalità, sarà sempre anteposto ad ogni interesse particolare.

La ragion d' essere della Provincia è che la Congregazione possa meglio realizzare il suo fine nei luoghi in cui si trova presente e per meglio vivere la vita religiosa e apostolica nelle circostanze particolari di un determinato luogo.

CIC 621.

Art. 102 Creazione

Una Provincia è eretta canonicamente dal Rettor Maggiore con il consenso del suo Consiglio. Lo stesso Rettor Maggiore, sempre con il consenso del proprio Consiglio, potrà eventualmente unire, dividere e sopprimere le Provincie, previa una opportuna consultazione.

CIC 581.

102. 1 Il grado di vitalità e di autonomia richiesto per erigere una Provincia è giudicato dal Rettor Maggiore e dal suo Consiglio, che terranno conto dell' importanza e della completezza delle opere secondo il fine della Congregazione, delle basi economiche, del numero dei membri e delle comunità.

102. 2 Quando la Provincia vuole fare una nuova fondazione al di fuori del suo territorio e dei luoghi dove lavora, deve chiedere il consenso del Rettor Maggiore e del suo Consiglio.

102.3 Una fondazione come alla norma 102.2 può diventare una Delegazione provinciale. E' composta da una o più comunità ed è diretta da un responsabile, il Delegato provinciale, il quale riceve dal Rettore provinciale, facoltà delegate. Nell'atto di nomina, saranno preciseate le facoltà delegate e tutto ciò che concerne la partecipazione alle attività della Provincia, quale Capitolo generale, Capitolo provinciale, ecc.

Art. 103 Compito del Governo provinciale

Il governo provinciale include il Capitolo provinciale e il Rettore provinciale con il suo Consiglio. Ha il compito di promuovere la comunione tra i confratelli e le comunità, la osservanza della vita religiosa e di attuare i fini della Congregazione nella Provincia. E' suo dovere attuare le scelte dei Capitoli relative alla vita della Congregazione e mettere in pratica fedelmente le direttive del Rettor Maggiore, con il quale coopererà efficacemente.

Art. 104 Capitolo provinciale

In ogni Provincia si avrà un Capitolo prima della celebrazione del Capitolo generale. Compito del Capitolo provinciale sarà di studiare le questioni circa la vita della Congregazione per prepararne delle relazioni e delle proposte da sottoporre al Capitolo generale. Tali questioni possono trattare argomenti particolari della Provincia oppure quelli di interesse generale per la Chiesa e la Congregazione. CIC 632.

La composizione del Capitolo provinciale e altre regole circa la sua celebrazione siano definite nelle Norme.

104. 1 Il Capitolo provinciale è convocato dal Rettore provinciale con il consenso del suo Consiglio.

104. 2 Al Capitolo provinciale parteciperanno di diritto il Rettore provinciale e i suoi Consiglieri. Partecipa di diritto, se lo ritiene opportuno, anche il Rettor Maggiore o un suo delegato. Il Rettore provinciale con il consenso del suo Consiglio, deciderà le modalità di partecipazione al Capitolo provinciale; preferibilmente ogni comunità canonicamente eretta abbia un rappresentante.

104. 3 Tutte le case e tutti i religiosi della Provincia hanno il diritto di presentare le loro proposte al Capitolo provinciale nello stesso modo stabilito per il Capitolo generale.

104. 4 Il Capitolo provinciale sia preceduto da almeno un giorno di ritiro spirituale per disporre i partecipanti all' azione dello Spirito Santo.

104. 5 Il Capitolo provinciale può proporre statuti propri per la Provincia ma questi non hanno vigore senza il consenso del Rettor Maggiore e del suo Consiglio e la promulgazione da parte del Rettore provinciale.

Art. 105 Rettore provinciale

a) Profilo

In ogni Provincia c' è un Rettore provinciale che ha il compito di promuovere la fedeltà alla vita religiosa e all' apostolato nelle comunità della sua giurisdizione, preoccupandosi che siano in accordo con le direttive della Chiesa, con le Costituzioni e Norme, le decisioni dei Capitoli e le direttive del Rettor Maggiore. In tutto collabori prudentemente con i Rettori locali. In quanto il Rettore provinciale è il primo responsabile per il vincolo di unione tra tutto l' Istituto e la Provincia, deve tenersi in contatto frequente con il Rettor Maggiore e il Consiglio generale a cui riferisca i problemi più gravi prima di arrivare a soluzioni. Inoltre, promuove la collaborazione con altre Province per il bene della Congregazione.

CIC 617-620.

b) Nomina e requisiti

Il Rettore provinciale è nominato dal Rettor Maggiore con il consenso del suo Consiglio dopo una opportuna consultazione. Deve essere sacerdote e, inoltre, professo di voti perpetui da almeno cinque anni. Il Rettore provinciale dura in carica per sei anni, dopo i quali può essere nominato per un secondo sessennio, ma non un terzo consecutivo.

CIC 622-625.

Il Rettore provinciale entrante farà la professione di fede prima di assumere il suo mandato.

CIC 833 §8.

105. 1 Ogni anno il Rettore provinciale visiti personalmente o per mezzo di un suo delegato, tutte le comunità della Provincia e abbia frequenti incontri personali con i confratelli per conoscerne l' indole, i desideri e le necessità. Nella visita si verifichi con particolare attenzione e impegno la vita religiosa, le attività apostoliche, la sollecitudine per le vocazioni, la situazione amministrativa delle comunità. Si controllino inoltre i registri e i verbali.

105. 2 Il Rettore provinciale uscente rimane in carica per gli atti di ordinaria amministrazione fino alla presa di possesso del nuovo Rettore provinciale.

105. 3 La consultazione per la nomina del Rettore provinciale e dei Consiglieri provinciali, sia fatta dal Rettor Maggiore presso i professi di voti perpetui della Provincia nella maniera seguente:

a) Allo scadere del mandato del Provinciale, il Rettor Maggiore curerà l'invio di una scheda a tutti gli aventi diritto con i nomi dei vocali passivi in ordine alfabetico, fissando il tempo utile per la consultazione.

b) Ciascuno indicherà i nomi del Provinciale e dei Consiglieri, aggiungerà le sue motivazioni e, se vuole, firmerà la scheda. I Superiori locali riuniranno la propria comunità e le

schede saranno poste, seduta stante, in un'unica busta che, sigillata, verrà inviata al Rettor Maggiore.

c) L'apertura delle buste e lo spoglio delle schede, riunite in un'unica urna, avverrà nel giorno stabilito dal Rettor Maggiore alla presenza del suo Consiglio. Il Segretario redigerà il verbale dell'avvenuto spoglio e dei risultati ottenuti. Il verbale, firmato dal Rettor Maggiore, dal Segretario e dai Consiglieri presenti, sarà messo nell'archivio del Rettor Maggiore.

d) Con il consenso del suo Consiglio, il Rettor Maggiore nominerà il Provinciale. Con il parere del suo Consiglio, il Rettor Maggiore nominerà il Consiglio del Provinciale.

e) Le persone designate avranno un tempo utile di otto giorni per decidere, contando dalla data di recezione della comunicazione.

f) Se qualcuna delle persone designate non rispondesse in tempo utile o rinunciasse, il Rettor Maggiore procederà ad un'altra nomina, senza però ricorrere ad un'altra consultazione.

105. 4 Il Rettore provinciale entrante pronuncerà, insieme alla professione di fede, il giuramento di fedeltà.

105. 5 Il Rettore provinciale applichi la Messa per la Provincia, la Congregazione, gli Oblati e i benefattori vivi e defunti, nei giorni prescritti per il Rettor Maggiore.

Art. 106 Autorità e giuridizione

a) Il Rettore provinciale, per diritto, è Superiore maggiore e ha autorità su tutti i membri, comunità e opere della Provincia, secondo quanto stabilito nel diritto universale e nel diritto proprio.

In ogni caso, per giusti motivi, il Rettor Maggiore può riservare a sé la giurisdizione sopra qualche casa o persona, oppure, per gravi motivi, riservare a sé qualche compito che normalmente spetta al Rettore provinciale.

b) I compiti e i poteri del Rettore provinciale all' interno della sua Provincia sono:

- 1) essere rappresentante della Provincia davanti alle autorità ecclesiali e civili;
- 2) trasferire i confratelli da una comunità all' altra nell' ambito della Provincia;
- 3) dirigere la formazione iniziale e permanente secondo la *Ratio Institutionis* dell' Istituto;
- 4) visitare le comunità della Provincia;
- 5) concedere autorizzazione per la pubblicazione di scritti secondo il canone 832;
- 6) dispensare temporaneamente, in casi particolari, singoli confratelli o anche singole comunità dall' osservanza di qualche prescrizione disciplinare del diritto proprio;
- 7) amministrare i beni temporali della Provincia entro i termini del diritto universale e proprio.

c) I seguenti atti richiedono il consenso del suo Consiglio:

- 1) nominare l' Economo provinciale, il Segretario provinciale e i Rettori locali; CIC 127, 627.
- 2) convocare il Capitolo provinciale;
- 3) stabilire o trasferire la sede provinciale;
- 4) nominare gli incaricati della formazione. Il Superiore maggiore chieda al Rettor Maggiore il *nulla osta* per la nomina del Maestro dei Novizi;
- 5) ammettere al noviziato, alla prima professione, alla professione perpetua e agli ordini sacri. Per l' ammissione alla professione perpetua e agli ordini sacri è richiesto *nulla osta* del Rettor Maggiore;
- 6) determinare i contributi per l' amministrazione provinciale delle singole comunità, consultate le medesime;
- 7) approvare il resoconto amministrativo dell' Economo provinciale;
- 8) approvare atti amministrativi straordinari nella Provincia entro i limiti definiti dal diritto proprio.

d) I seguenti atti richiedono il voto consultivo dei suoi Consiglieri:

- 1) ammettere un professo temporaneo alla rinnovazione dei voti;
- 2) ammettere i propri sudditi ai ministeri di lettorato e di accolitato;
- 3) proporre la nomina di parroci ai Vescovi a norma del diritto universale.

106. 1 Per la nomina del Maestro dei novizi si segua l'articolo 58 a).

106. 2 Il Rettore provinciale, con il consenso del suo Consiglio, nominerà uno dei professori perpetui della Provincia per l'incarico di Economo provinciale.

106. 3 Il compito dell' Economo provinciale, sotto la vigilanza del Rettore provinciale, consisterà nel:

- a) conservare e amministrare i beni temporali della Provincia;
- b) provvedere alle spese degli ufficiali della Provincia, per l' esercizio del loro ufficio;
- c) provvedere alle necessità delle case di formazione e alle spese per l' apostolato vocazionale;

- d) controllare l'amministrazione delle comunità locali e delle delegazioni provinciali;
 - e) tutelare diligentemente i diritti della Provincia e della Congregazione, in collaborazione col rappresentante legale.
106. 4 L'Econo provinciale tenga aggiornato presso l'archivio della Curia provinciale l'elenco dei beni, dei titoli, degli oneri della Provincia e dei relativi documenti. Abbia pure copia dei documenti riguardanti i beni delle Delegazioni provinciali e delle singole case. Per gli immobili e i mobili preziosi, l'Econo provinciale riceve e conserva una copia del registro, opportunamente aggiornato, che ogni Delegazione provinciale e casa compila.
106. 5 L'Economato provinciale riceve, ed esige, entro il 28 febbraio di ogni anno, dalle Delegazioni provinciali e dalle case, la relazione economica, comprendente il bilancio consuntivo e preventivo, e la situazione patrimoniale.
106. 6 L'Econo provinciale percepisce ogni anno dalle Delegazioni provinciali, e dalle case, i contributi fissati dal Rettore provinciale con il consenso del suo Consiglio secondo le indicazioni del Direttorio Economico.
106. 7 L'Econo provinciale all'inizio di ogni anno sottoponga al Rettore provinciale e al suo Consiglio, per averne l'approvazione, il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo delle entrate e delle uscite, e il resoconto dell' amministrazione. Una copia dei bilanci e degli altri documenti dell' amministrazione saranno inviati all' Econo generale.
106. 8 Per l'approvazione dei conti annuali i registri vengano presentati in antecedenza al Rettore provinciale e ai suoi Consiglieri, perché ne prendano esatta conoscenza prima di discuterli in Consiglio.
106. 9 Quando l'Econo provinciale non è Consigliere, interviene alle riunioni del Consiglio provinciale e del Consiglio della Provincia a giudizio del Rettore provinciale, ma senza diritto di voto.
106. 10 E' conveniente che l' Econo provinciale sia affiancato da un viceecono nominato dal Rettore provinciale, il quale lo aiuti nel suo ufficio e sia al corrente dell' amministrazione per poterlo sostituire in caso di necessità.
106. 11 Per il Capitolo provinciale l' Econo prepari un resoconto di tutta l' amministrazione degli anni trascorsi dal Capitolo precedente all' attuale, compreso l' esatto stato patrimoniale e l' elenco degli immobili e dei mobili preziosi.

Art. 107 Consiglio provinciale

Il Consiglio provinciale è composto dal Rettore provinciale e di altri Consiglieri nel numero deciso dal Rettore Maggiore. I Consiglieri sono nominati dal Rettore Maggiore, sentito il parere del suo Consiglio e previa una opportuna consultazione. Devono essere professi perpetui e durano in carica quanto il Rettore provinciale. Uno dei Consiglieri, che deve essere sacerdote e professo perpetuo di almeno cinque anni, sarà nominato Vice-rettore provinciale

CIC 627.

dal Rettor Maggiore. Il compito del Consiglio è dare il voto consultivo o deliberativo ai sensi del canone 127.

107. 1 Il Consiglio Provinciale si raduna quando il Rettore provinciale lo giudica necessario o opportuno. E' convocato e presieduto dal Rettore provinciale o, nella sua assenza, dal Vice-Rettore provinciale. I Consiglieri devono mantenere il segreto su cose trattate che possano recare danno alla buona fama di persone, di comunità o della Congregazione. Se sono prescritte votazioni, esse si svolgono sempre a voti segreti.

107. 2 Il Rettore provinciale nominerà uno fra i professi perpetui della Provincia all' incarico di Segretario provinciale; può essere scelto fra i suoi Consiglieri. Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio Provinciale, ma senza voto se non è membro, per stendere i verbali e simili servizi di segreteria. Compila gli atti ufficiali della Provincia, cura l' archivio e ha premura che gli atti, le decisioni, le notizie, ecc. siano comunicate alle comunità locali e alla Curia generalizia.

107. 3 Quando lo giudica opportuno il Rettore provinciale può convocare i Rettori locali, gli incaricati della formazione e altri per consultarli, in maniera analoga al Consiglio di Congregazione, sugli affari della Provincia. Ogni anno il Rettore provinciale prepari una relazione sulla Provincia che deve essere approvata dal suo Consiglio e poi inviata al Rettor Maggiore.

Art. 108 Delegazione

Quando non è ancora opportuno erigere una Provincia, il Rettor Maggiore, con il consenso del suo Consiglio può costituire una Delegazione.

Art. 109 Delegato

Il Superiore della Delegazione è nominato dal Rettor Maggiore con il consenso del suo Consiglio dopo una opportuna consultazione. Egli governa la sua Delegazione in base ai poteri ricevuti dal Rettor Maggiore. Deve essere sacerdote e, inoltre, professo di voti perpetui da almeno cinque anni. Il Delegato scade con il Rettor Maggiore e non può restare in carica più di due sessenni consecutivi. Un Delegato nominato per una parte di un sessennio inferiore a tre anni può essere riconfermato per altri due sessenni; invece uno nominato per una parte superiore a tre anni può essere riconfermato per un solo sessennio.

CIC 131.

Il Delegato entrante farà la professione di fede prima di assumere il suo mandato.

109. 1 Il Delegato esercita il suo compito in unità di spirito e di intenti con il Rettor Maggiore e con i membri della Delegazione. Egli coordina il piano di azione pastorale della stessa, studia e risolve le difficoltà locali con l' aiuto dei membri della Delegazione e promuove tra loro incontri di studio e di spiritualità. Per favorire la necessaria unità di indirizzo e di azione il Delegato e i Consiglieri incaricati dei vari settori agiscano sempre, nelle varie iniziative, in vicendevole collaborazione.

109. 2 Il Delegato uscente rimane in carica per gli atti di ordinaria amministrazione fino alla presa di possesso del nuovo Delegato.

109. 3 La consultazione che precede la nomina del Delegato e dei Consiglieri del Delegato sia fatta dal Rettor Maggiore in maniera analoga alla consultazione per la nomina del Provinciale.

109. 4 Il Delegato entrante pronuncerà, insieme alla professione di fede, il giuramento di fedeltà.

109. 5 Fra i poteri che il Rettor Maggiore può concedere al Delegato si includono:

- a) rappresentare la Delegazione davanti alle autorità ecclesiastiche e civili;
- b) trasferire i confratelli da una comunità all'altra nell'ambito della Delegazione;
- c) visitare le case della Delegazione almeno una volta all'anno;
- d) vigilare sulla formazione iniziale e permanente secondo la *Ratio Institutionis* dell'Istituto;
- e) dispensare temporaneamente, in casi particolari, singoli confratelli o anche singole comunità dall'osservanza delle prescrizioni disciplinari del diritto proprio;
- f) vigilare sull'amministrazione dei beni temporali della Delegazione secondo ciò che è stabilito dal diritto universale e proprio;
- g) curare le elezioni di delegati al Capitolo generale secondo quanto è stabilito nelle Norme;
- h) concedere l'autorizzazione per la pubblicazione di scritti secondo l'articolo 43 e la norma 43. 1;
- i) autorizzare la predicazione ai propri sudditi nelle Chiese della Delegazione.

Il Delegato ha bisogno del consenso del proprio Consiglio per:

- j) proporre al Rettor Maggiore la nomina degli incaricati di formazione;
- k) ammettere al noviziato;
- l) ammettere alla prima professione con il 'nulla osta' del Rettor Maggiore;
- m) fissare il contributo economico delle case della Delegazione;
- n) approvare il resoconto amministrativo dell'Economista della Delegazione;
- o) proporre la nomina dei parroci ai vescovi a norma del diritto universale.

Il Delegato ha bisogno del parere del proprio Consiglio per:

- p) ammettere i professi temporanei alla rinnovazione dei voti;

q) ammettere i propri sudditi ai ministeri del lettorato e dell' accolitato.

109. 6 Il Rettor Maggiore, con il consenso del suo Consiglio, può trasferire o rimuovere il Delegato, per motivi pastorali.

109. 7 Il Rettor Maggiore nominerà uno dei professi perpetui della Delegazione per l'incarico di Economo.

109. 8 Il compito dell' Economo della Delegazione, sotto la vigilanza del Delegato, consiste:

- a) nel conservare ed amministrare i beni temporali della Delegazione;
- b) provvedere alle necessità delle case di formazione e alle spese per l' apostolato vocazionale;
- c) provvedere alle spese degli ufficiali della Delegazione per l' esercizio del loro ufficio;
- d) controllare l'amministrazione delle comunità locali;
- e) tutelare diligentemente i diritti della Delegazione e della Congregazione, in collaborazione col rappresentante legale.

109. 9 L'Econo della Delegazione tenga aggiornato presso l'archivio della Delegazione l'elenco dei beni, dei titoli, degli oneri della Delegazione e dei relativi documenti. Abbia pure copia dei documenti riguardanti i beni delle singole case. Per gli immobili e i mobili preziosi, l'Econo della Delegazione riceve e conserva una copia del registro, opportunamente aggiornato, che ogni casa compila.

109. 10 L'Econo della Delegazione riceve ed esige, entro il 28 febbraio di ogni anno, le relazioni economiche delle case, comprendenti i bilanci consuntivi e preventivi e le situazioni patrimoniali.

109. 11 L'Econo della Delegazione percepisce ogni anno i contributi delle case, fissati dal Delegato con il consenso del suo Consiglio secondo le indicazioni del Direttorio Economico.

109. 12 L'Econo della Delegazione all'inizio di ogni anno sott oponga al Delegato e al suo Consiglio, per averne l'approvazione, il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo delle entrate ed uscite e il resoconto dell' amministrazione.

Una copia dei bilanci saranno inviati all' Econo generale e all Econo provinciale se è una Delegazione provinciale.

109. 13 Per l'approvazione dei conti annuali i registri vengano presentati in antecedenza al Delegato e ai Consiglieri perché ne prendano esatta conoscenza prima di discuterli in Consiglio.

109. 14 Il Delegato invierà ogni anno alla Curia generalizia, e alla Curia Provinciale, se è una Delegazione provinciale, il proprio contributo annuo stabilito nel Direttorio Economico.

109. 15 Quando l'Econo della Delegazione non è Consigliere, interviene alle riunioni del Consiglio della Delegazione a giudizio del Delegato, ma senza diritto di voto.

109. 16 E' conveniente che l' Economo della Delegazione sia affiancato da un viceeconomista nominato dal Superiore maggiore, il quale lo aiuti nel suo ufficio e sia al corrente dell' amministrazione per poterlo sostituire in caso di necessità.

109. 17 Per ogni Capitolo generale o Provinciale l' Economo prepari un resoconto di tutta l'amministrazione degli anni trascorsi dal Capitolo precedente all' attuale compreso l' esatto stato patrimoniale e l' elenco degli immobili e dei mobili preziosi.

Art. 110 Consiglio del Delegato

Il Delegato è coadiuvato nel suo ufficio da Consiglieri nel numero deciso dal Rettor Maggiore.

I Consiglieri sono nominati dal Rettor Maggiore, sentito il suo Consiglio, fra i professi perpetui e previa consultazione. Durano in carica quanto il Delegato e fra essi il Rettor Maggiore sceglierà il Vice-delegato, che deve essere un sacerdote di almeno cinque anni di professione perpetua.

110. 1 Il Consiglio del Delegato si raduna con la frequenza richiesta dalle circostanze e almeno due volte all' anno.

Art. 111 Consiglio di Congregazione

Il Consiglio di Congregazione aiuta in maniera corresponsabile, come organismo consultivo, il Rettor Maggiore nel governo della Congregazione, soprattutto nel fare un esame generale dell' andamento della Congregazione e nel seguire tempestivamente l' evoluzione del mondo e della Chiesa. CIC 633.

Art. 112 Composizione

Il Consiglio di Congregazione è composto dal Rettor Maggiore, dai suoi Consiglieri, dai Provinciali, dai Delegati e da altri professi come stabiliscono le Norme. E' convocato da Rettor Maggiore almeno una volta ogni sessennio e secondo le necessità dell' Istituto.

112. 1 Il Consiglio di Congregazione sarà riunito possibilmente una volta all' anno. Il Rettor Maggiore ne comunicherà l' ordine del giorno almeno due mesi prima della sua celebrazione.

112. 2 Il Provinciale o il Delegato impedito di parteciparvi può farsi sostituire.

112. 3 Il Rettor Maggiore, sentito il parere del suo Consiglio può invitare qualche confratello a partecipare alla riunione del Consiglio di Congregazione.

112. 4 Per poter essere l' interprete autentico del pensiero della sua Provincia o Delegazione, ogni Provinciale o Delegato si preoccupi che i problemi del Consiglio di Congregazione vengano studiati nelle singole comunità e raccolga i risultati delle ricerche per presentarli al Consiglio. Ogni Provinciale o Delegato può proporre al Consiglio argomenti che interessano la Congregazione, la Provincia o la Delegazione; farà poi partecipe fedelmente tutta la sua Provincia o Delegazione della materia trattata in Consiglio.

112. 5 Nel periodo in cui è riunito il Consiglio di Congregazione, esprime il suo parere su tutto ciò che normalmente spetta al Consiglio generale: tutte le questioni importanti che non esigono una

soluzione urgente o immediata devono, per quanto possibile, essere rimandate dal Rettor Maggiore al Consiglio di Congregazione.

112. 6 Il Consiglio di Congregazione avrà tra i suoi compiti:

- a) l'informazione reciproca fra i suoi membri;
- b) la verifica delle direttive del Capitolo generale e la concretizzazione degli eventuali orientamenti;
- c) la discussione dei problemi di Congregazione;
- d) la chiarificazione di eventuali contenziosi e difficoltà fra le varie Province e Delegazioni;
- e) lo studio delle risposte agli orientamenti della Chiesa universale e locale;
- f) l'esprimere un parere per i quattro punti seguenti:
 - i) alienazioni importanti che riguardano il patrimonio della curia generalizia;
 - ii) decisioni riguardanti la sede della Curia generalizia ed eventuale trasferimento;
 - iii) sostituzione di un consigliere generale;
 - iv) erezione e soppressione di Province e Delegazioni, oltre ad eventuali nuove fondazioni che hanno carattere di particolarità per l'insieme dell'Istituto.

Art. 113 Rettore locale

a) Il Rettore locale presiede nella carità la famiglia che il Signore ha riunito nel suo nome. Egli è elemento di unità ed espressione quasi tangibile della presenza di Cristo, e insieme elemento di animazione e di direzione perché la comunità e i singoli in essa realizzino la loro vocazione e attuino la propria missione.

Aiuterà i confratelli a cercare la volontà del Padre, pronto a incoraggiare, sostenere e correggere; reggerà la comunità nel dialogo e nella collaborazione.

b) Il Rettore locale deve essere un sacerdote ed è nominato dal Superiore maggiore, con il consenso del suo Consiglio dopo un'opportuna consultazione con i religiosi della comunità e con il candidato.

c) Il Rettore locale dura in carica tre anni, passati i quali potrà esser confermato per altri tre; potrà essere nominato per un terzo triennio consecutivo, se ci sono valide o particolari circostanze, con il consenso della comunità locale, ma non oltre senza un periodo di intervallo di almeno un anno.

d) Per tutta la durata della nomina il Rettore locale può essere rimosso o trasferito per motivi stabiliti dal diritto proprio. Egli ha l'obbligo di risiedere nella propria comunità.

e) Il Rettore locale può dispensare temporaneamente dalle norme disciplinari del diritto proprio i suoi sudditi, giudicando caso per caso.

f) Il Rettore locale farà la professione di fede prima di assumere il suo mandato.

CIC 833 §8.

113. 1 Per essere nominato Rettore locale bisogna avere almeno cinque anni di professione perpetua. In casi particolari e per motivi gravi il Superiore maggiore, con il consenso del suo Consiglio, può dispensare da questa norma.

113. 2 Il nuovo Rettore locale, prima d'entrare in carica, prenda esatta visione di tutti i registri, anche amministrativi, e della documentazione finanziaria che il Rettore uscente è tenuto a esibire, in modo da potersi assumere la piena responsabilità della casa.

113. 3 Il Rettore uscente fornisca al nuovo Rettore quelle informazioni che ritiene utili per la conoscenza delle persone con le quali la casa religiosa è in rapporto - autorità religiose e civili, benefattori, professionisti, ecc. - e faccia le presentazioni necessarie per lo svolgimento delle attività e la trattazione degli affari.

113. 4 Il Superiore entra in carica il giorno in cui prende possesso, con la lettura del documento di nomina e il passaggio delle consegne, del nuovo ufficio. Conviene che, in occasione del cambiamento dei Superiori, si svolga una concelebrazione.

113. 5 Il Rettore locale applichi la Messa per la comunità locale e la Congregazione, per gli Oblati e i benefattori vivi e defunti, possibilmente nei seguenti giorni: Giovedì Santo, Sacro Cuore, Santo Nome di Maria, Immacolata Concezione, San Giuseppe, Tutti i Santi.

113. 6 Al Rettore locale, come animatore e coordinatore della vita comunitaria, si chiedano tutti i permessi che in qualunque modo incidono sulla vita e sull' attività della comunità come, per esempio, viaggi, accettazione di ministero, spese, cure mediche, ecc.

Nel dialogo fraterno e nella ricerca della volontà di Dio la comunità rispetti e valorizzi la personalità e la coscienza del Rettore locale.

113. 7 Il Rettore locale ha l'obbligo della residenza nella propria casa; non può assentarsi da essa per un periodo superiore a un mese senza la licenza del Superiore maggiore o del Delegato.

113. 8 In caso di decesso di un confratello, il Rettore locale ne dia l'annuncio con il mezzo più opportuno al suo Superiore immediato, ai congiunti del defunto, all'Ordinario del luogo e, se necessario, alle autorità civili del paese d'origine del defunto. Stenda l'atto di morte in triplice copia, per l'archivio della casa, della Curia provinciale o di Delegazione e per la Casa generalizia.

Il Rettore locale vigili che i parenti del defunto non asportino nulla di ciò che appartiene al defunto, fino a quando non siano eseguite le volontà testamentarie.

113. 9 a) Il Superiore maggiore con il consenso del suo Consiglio può trasferire il Rettore locale prima dello scadere del suo mandato se lo richiede il bene delle anime o della Congregazione.

b) Il Superiore maggiore con il consenso del suo Consiglio può rimuovere il Rettore locale per gravi motivi quali, ad esempio, la salute o la trascuratezza nei suoi doveri.

113. 10 Ogni religioso di voti perpetui abbia la residenza civile nel comune della casa religiosa alla quale appartiene.

113. 11 I religiosi che ottengano il permesso di assenza prolungata di cui al canone 665 §1 restano membri della comunità locale dove abitavano prima di assentarsi e come tale rimangono soggetti ai Superiori.

Art. 114 Consiglio locale

a) Il Rettore locale è coadiuvato nel suo ufficio da un Vice-rettore, che è anche il suo ammonitore, e da un economo, eletti dal Consiglio locale e confermati dal Superiore maggiore.

b) Il Consiglio locale è composto dal Rettore locale e altri religiosi di voti perpetui come stabiliscono le Norme.

114. 1 Il Consiglio locale è composto da tutti i religiosi di voti perpetui della comunità.

Il Rettore radunerà il Consiglio quando deve chiedere il suo consenso o il suo parere secondo ciò che è stabilito nel diritto.

Le deliberazioni del Consiglio locale possono anche svolgersi all'interno della riunione comunitaria settimanale. In questo caso, a giudizio del Rettore locale, coloro che nella comunità non sono membri del Consiglio possono essere presenti, ma senza diritto di voto.

114. 2 Qualora una decisione del Consiglio locale avesse bisogno di approvazione superiore, la richiesta sia accompagnata di una copia del relativo verbale di approvazione.

114. 3 Il Consiglio locale deve dare il suo consenso tramite votazione segreta nei seguenti casi:

a) l'accettazione in modo permanente di opere pa storali che impegnano tutta la comunità e che rientrano nei fini per cui la comunità è stata eretta;

b) l'approvazione delle relazioni comunitarie ed economiche qualora vengano preparate per i Capitoli e per i Superiori maggiori.

Inoltre il Rettore locale senta il suo Consiglio in tutte le questioni più importanti che incidono sulla vita religiosa e apostolica della comunità.

114. 4 Il Consiglio locale elegge collegialmente tra i religiosi di voti perpetui il Vice-rettore, che deve essere un sacerdote, e l'Economista. Queste elezioni siano fatte distintamente secondo ciò che è stabilito nel diritto universale. Il risultato delle elezioni deve essere confermato dal Superiore maggiore o dal Delegato.

114. 5 Quando il Rettore locale è assente o impedito, il Vice-rettore provveda alla ordinaria amministrazione o a ciò che dev'essere risolto con urgenza. In tutto si conformi alle direttive del Rettore, al quale renderà conto di ogni cosa quanto prima.

114. 6 All'amministrazione dei beni temporali delle singole case provvede l'Economista, sotto la vigilanza del Rettore locale.

114. 7 L'Economista avrà cura di tenere costantemente aggiornata e ordinata la contabilità e la registrazione di ogni cosa. Provvederà, ispirandosi a criteri di un sano risparmio, alle spese ordinarie e straordinarie della casa, con le prescritte autorizzazioni; farà le provviste a tempo opportuno, avendo cura che la quantità non superi il fabbisogno e la possibilità di conservazione in

modo che nulla si deteriori e che la qualità sia conforme allo stato di povertà e al tempo stesso sia soddisfacente.

114. 8 Mensilmente i membri del Consiglio locale controlleranno il movimento del denaro secondo la documentazione che deve essere esibita dall'econo: esami neranno i registri della casa verificando con particolare attenzione l'esatta corrispondenza fra i risultati contabili e la situazione patrimoniale. Riscontrando ogni cosa regolare, l'approveranno e il tutto sarà firmato dal Consiglio locale.

114. 9 Alla fine di ogni anno saranno preparate una relazione economica e una relazione comunitaria da inviarsi ai Superiori maggiori. La relazione economica deve includere il bilancio consuntivo e preventivo delle entrate e delle uscite della comunità e l'esatta descrizione dello stato patrimoniale. La relazione comunitaria sia fatta secondo il modo determinato dai Superiori maggiori. Tutte e due le relazioni devono essere firmate dai membri del Consiglio locale ed inviate ai Superiori maggiori.

114. 10 a) L' Economo della casa invierà annualmente i contributi alla Delegazione, alla Provincia se ne fa parte, e alla Curia generalizia, secondo quanto stabilito dai Superiori competenti secondo le indicazioni del Direttorio Economico.

b) In linea di principio la contribuzione delle case si identifica con la devoluzione del superfluo, vale a dire con quanto non è destinato al funzionamento della casa e della comunità, e alle spese straordinarie programmate e approvate.

114. 11 Ogni comunità avrà un segretario, scelto comunitariamente, che avrà cura dell'archivio della casa, dovrà redigere i verbali delle riunioni comunitarie e del Consiglio locale e terrà aggiornato il diario della comunità.

114. 12 In comunità i vari compiti, siano distribuiti secondo le competenze di ciascuno e in modo che tutti contribuiscano alla vita della comunità.

Capitolo VIII

I beni temporali e la loro amministrazione

Art. 115 Stile della amministrazione

Nell' amministrazione dei beni temporali, dono della Provvidenza, del lavoro dei confratelli e della generosità dei fedeli, gli Oblati si lascino ispirare e guidare dalla loro scelta evangelica di povertà.

Pertanto, poiché la vita comunitaria, la formazione e le iniziative apostoliche sono condizionate dai beni temporali, sia dal loro abuso sia dalla eccessiva limitatezza, si richiede da tutti saggezza, equilibrio e grande corresponsabilità per rendere più autentica la propria testimonianza di povertà e per rispondere alle esigenze della missione apostolica.

115. 1 Gli Oblati addetti all'amministrazione ricordino che trattano beni appartenenti a una famiglia religiosa che ha scelto una vita di povertà e che i beni devono essere impiegati per il Regno di Dio. Siano perciò diligenti interpreti della Divina Provvidenza che quotidianamente ci viene incontro.

115. 2 “Tutti gli amministratori sono tenuti ad attendere alle loro funzioni con la diligenza di un buon padre di famiglia”. L'amministrazione perciò dev'essere condotta con una tecnica di registrazione e contabilità aggiornata ed esatta. Quando è necessario ci si potrà avvalere, con cautela e prudenza, della collaborazione di altre persone competenti. Si eviterà molto attentamente ciò che lede la giustizia o possa gettare discredito o creare odiosità contro la Congregazione o la Chiesa.

Art. 116 Intestazione dei beni

La Congregazione, le Province, e le case, in quanto persone giuridiche per il diritto stesso, hanno la capacità di acquistare, di possedere, di amministrare e alienare beni temporali per garantire la formazione, il mantenimento dei propri membri e la realizzazione delle opere apostoliche.

CIC 634 §1-2.

Si eviti tuttavia ogni apparenza di lusso, di eccessivo guadagno e di accumulazione di beni.

I singoli beni siano intestati: “Istituto degli Oblati di Maria Vergine”, a meno che circostanze particolari esigano o consiglino diversamente.

116. 1 Il denaro di una certa entità ed eventuali titoli dell'Economato generale, delle Province, delle Delegazioni e delle singole case dovranno essere collocati presso Istituti di credito con un conto intestato agli enti riconosciuti civilmente:

- per l' Italia: all'Ente “Istituto degli Oblati di Maria Vergine”
 - per la sede locale;
- per gli USA: Congregation of the Oblates of the Virgin Mary;
- per il Brasile: Sociedade Civil Miriam
 - Sociedade Pio Lanteri;

- per il Canada: Fondation Lantérienne Inc.;
- per l' Argentina: Instituto Misional Lanteriano;
- per la Francia: ASDO
 - Résidence Universitaire Lanteri
 - Association des Oblats de la Vierge Marie
 - Œuvres de S. Rita;
- per l' Austria: Kongregation der Oblaten von der Jungfrau Maria;
- per l'Uruguay: Instituto Misional Lanteriano.

I poteri di firma, anche disgiunta, per qualunque operazione sui conti bancari, competranno abitualmente al Superiore e all'econo.

116. 2 I beni immobili ed i conti correnti bancari della Congregazione, negli stati ove la rappresentanza giuridica è costituita da altri enti, siano intestati ad essi secondo le leggi civili.

116. 3 Ove le leggi civili impongono l' uso di conti correnti bancari personali, per la riscossione di stipendi od altro, tali conti correnti dovranno avere la possibilità di prelievo anche da parte del Rettore locale e dell' Economo locale, ed ogni mese la somma sarà versata nel conto di comunità.

Art. 117 Disciplina dell'amministrazione

Poiché i beni dell' Istituto sono beni ecclesiastici, la loro amministrazione è regolata nei canoni 634-640 per le norme comuni a tutti gli Istituti religiosi e nei canoni 1254-1310 per le norme comuni a tutti i beni che rientrano nella sfera patrimoniale della Chiesa, a meno che espressamente non si dica altrimenti. CIC 635, 1257,
1286.

Tuttavia sono vincolanti anche le norme di diritto civile, vigenti nel territorio, relative ai contratti e ai pagamenti.

Particolare riguardo si deve avere per le leggi civili che disciplinano il lavoro svolto presso l' Istituto dalle persone non appartenenti ad esso.

Le Costituzioni e Norme danno concreta attuazione alle norme comuni stabilite dal diritto canonico per l' amministrazione dei benetemporalì.

117. 1 Gli atti amministrativi di una certa entità che interessano la Congregazione e le singole case saranno compiuti davanti all' autorità civile dal rappresentante legale della Congregazione o con sua procura.

117. 2 E' opportuno chè Superiori e gli economi si avvalgano del contributo di esperti per esaminare progetti e relativi preventivi di spese preparati dai tecnici del luogo di esecuzione, prima di passare alla loro approvazione.

117. 3 Spetta al Rettor Maggiore con il consenso del suo Consiglio stabilire le norme amministrative per le Delegazioni di cui all' articolo 108 delle Costituzioni.

117. 4 Quando le Provincie, o le Delegazioni, o le Case, si trovano nella condizione di possedere un'accumulazione di beni sproporzionata alle proprie esigenze, il Superiore maggiore con il consenso del suo Consiglio, dopo aver interpellato gli interessati, potrà intervenire nei giusti limiti per impiegarla per il bene generale della Congregazione.

117. 5 Nelle case a cui è annessa una parrocchia i rapporti economici fra le due entità siano regolati sempre da apposite convenzioni in modo da tener conto delle giuste esigenze tanto della parrocchia quanto della casa religiosa e della Congregazione, secondo le norme date dalle competenti autorità sia di Congregazione sia diocesane. Le due entità abbiano sempre amministrazioni totalmente separate.

117. 6 Il lavoro del personale dipendente dev'essere rimunerato tenendo conto delle leggi civili vigenti e in modo da garantire i mezzi sufficienti per permettere al singolo e alla sua famiglia una vita dignitosa sul piano materiale, sociale, culturale e spirituale, corrispondente al tipo di attività o al grado di rendimento economico di ciascuno.

Art. 118 Responsabili dell'amministrazione

Responsabili diretti dell' amministrazione dei beni sono i Superiori, ai vari livelli, con i loro rispettivi Consigli. Essi agiscono attraverso i rispettivi economisti nell' ambito delle competenze indicate dal diritto universale e proprio. CIC 636 §1.

Art. 119 Consiglio di amministrazione

La Congregazione ha un Consiglio di amministrazione che collabora con l' Economato generale ed aiuta il Governo nello studio e nella soluzione di questioni riguardanti l' economia e l' amministrazione, lo stato materiale delle case e l' aspetto giuridico e legislativo delle varie nazioni. I membri vengono nominati dal Rettor Maggiore sentito il parere del suo Consiglio. CIC 1280.

119. 1 Il Consiglio di amministrazione dell' Economato generale, nominato dal Rettor Maggiore sia internazionale e composto dall' Economo generale e da almeno altri due membri, scelti possibilmente tra gli Economi provinciali o di Delegazione. CIC 1280.

119. 2 Il Consiglio di amministrazione provinciale sia composto possibilmente dall' Economo provinciale e da due membri scelti dal Rettore provinciale tra gli economi della Provincia.

119. 3 I Consigli di amministrazione si riuniscano almeno una volta all' anno.

Art. 120 Economi e loro compiti

Gli economi della Congregazione siano religiosi esemplari, prudenti e competenti. Si tengano aggiornati nella legislazione amministrativa, sia civile sia ecclesiastica. Siano diligenti nel presentare il proprio rendiconto all' autorità competente nei tempi e nei modi CIC 636.

stabiliti dal diritto, accolgano volentieri le debite verifiche e abbiano particolare cura nella conservazione dei relativi registri e documenti.

Gli economisti devono comportarsi, nell' adempimento del loro ufficio, secondo quanto è stabilito nel diritto universale e proprio. Si ricordino che agiscono in nome della Chiesa e che attraverso i loro atti e il loro modo di procedere negli affari temporali gli uomini giudicano la Chiesa. Nelle comunità locali si istituisca, per quanto è possibile, un economista distinto dal Rettore locale.

CIC 1283.

120. 1 Prima che l' Economista inizi il suo incarico, deve fare giuramento davanti al Superiore maggiore o un suo delegato di svolgere onestamente e fedelmente le sue funzioni, e deve prendere visione dell' inventario dei beni che amministrerà, per verificare la veridicità. Redigerà e firmerà un verbale di questo atto.

120. 2 I Superiori maggiori e i loro Vicari non possono rivestire la Carica di economista. Per quanto è possibile si osservi la stessa norma anche per i Superiori locali.

120. 3 Si tenga registrazione esatta dei legati, delle fondazioni, specialmente di SS. Messe per cui si deve avere un registro speciale, in modo che se ne possano assolvere gli obblighi.

120. 4 Ogni responsabile di amministrazione deve esattamente registrare e sottoporre tutto con sincerità nelle relazioni prescritte e nelle visite canoniche. Egli non può - "graviter onerata conscientia" - né direttamente, né indirettamente, tenere nascosto ai Superiori lo stato economico reale dei beni a lui affidati in riferimento a denaro, redditi, donazioni, elemosine e a qualunque altra cosa che abbia valore economico, come pure a debiti e obbligazioni comunque contratti.

120. 5 L'Economista deve provvedere che non manchi nulla in vista di un onesto sostentamento della comunità; provvedere alle spese ordinarie per la conservazione del patrimonio, e farle a tempo debito, tenendo presente che dovrà essere preventivata in bilancio, secondo le norme contabili, una congrua somma di denaro per la manutenzione degli immobili e per il rinnovamento dei mobili. Per le spese straordinarie si interessa affinché si provveda in tempo utile e con i mezzi da stabilirsi con i Superiori maggiori.

120. 6 Spetta al Superiore maggiore disporre dei beni di una casa soppressa, nel rispetto della volontà dei fondatori e donatori e dei diritti legittimamente acquisiti.

Art. 121 Amministrazione ordinaria e straordinaria

Le Norme determinino gli atti che trascendono l' amministrazione ordinaria. Si tengano presenti soprattutto le Norme riguardanti le alienazioni e il contrarre debiti.

CIC 638.

121. 1 L' amministrazione ordinaria è quella che gestisce i beni senza toccare il patrimonio stabile della Congregazione, e che rientra nell'amministrazione di un "paterfamilias" come per esempio:

- a) tutti gli atti che concernono la conservazione e il miglioramento dei beni già acquisiti;
- b) gli atti che riguardano la percezione e l'applicazione dei frutti e redditi di questi beni;

- c) le spese di ciò che è necessario per la vita di ogni giorno come per il mantenimento, la cura della salute, la formazione, gli studi dei membri;
- d) le spese necessarie per il funzionamento e le attività normali delle case e dell’apostolato;
- e) la vendita dei prodotti che non si possono conservare;
- f) il pagamento delle tasse, i salari;
- g) l’elargire elemosine di entità modesta

121. 2 Le spese e gli atti giuridici di amministrazione ordinaria non necessitano di permessi speciali e sono posti validamente dai Superiori e dagli economi nei limiti del loro ufficio.

121. 3 Per ciò che riguarda le spese personali, il Rettore locale si deve comportare come qualunque altro Oblato.

121. 4 L’amministrazione straordinaria è quella i cui atti, direttamente o indirettamente, modificano o impegnano il patrimonio stabile della Congregazione o pongono un vincolo sui beni:

- a) costruire, demolire, ristrutturare beni immobili;
- b) contrarre mutui oltre la somma stabilita dai Superiori maggiori con il loro Consiglio, ipoteche, obbligazioni e servitù passive;
- c) fare prestiti o collocare con rischio fondi liquidi;
- d) cominciare un processo o contestare una lite in foro civile;
- e) fare contratti di locazione o di prestazione d’opera con diocesi o altri enti, a carattere duraturo;
- f) le spese che oltrepassano il valore stabilito dai Superiori maggiori secondo le indicazioni del Direttorio Economico;
- g) rinunciare a una donazione fatta alla Congregazione;
- h) accettare donazioni o legati che comportano obblighi che toccano il patrimonio stabile della Congregazione;
- i) ogni negozio da cui la situazione patrimoniale della persona giuridica potrebbe subire detrimento.
- l) le spese che, pur avendo la voce nell’ elenco dell’ amministrazione ordinaria, hanno un costo di rilevante entità.

121. 5 Gli atti di amministrazione straordinaria sono posti invalidamente dagli amministratori a meno che non abbiano ottenuto prima facoltà scritta dal Superiore competente.

121. 6 Per i limiti delle spese o delle autorizzazioni a fare spese, come anche a riguardo del contrarre debiti od obbligazioni nei contratti onerosi (affitti, mutui, ecc.) il Rettor Maggiore, i

Rettori provinciali, i Delegati ed i Superiori locali, potranno decidere da soli o col consenso del Consiglio, secondo quanto stabilito dalle istanze superiori, come indicato nel Direttorio Economico.

121.7 Si richiede sempre la licenza scritta del Superiore maggiore col consenso del suo Consiglio:

- a) per l' acquisto di beni che rientrano nel patrimonio stabile della Congregazione;
- b) per la validità dell' alienazione, e di qualunque negozio da ~~vi~~ la situazione patrimoniale della persona giuridica potrebbe subire detrimento.

Se poi si tratta di negozio che supera la somma fissata dalla Santa Sede per le singole regioni, come pure di donazioni votive fatte alla Chiesa, o di cose preziose per valore artistico o storico si richiede anche la licenza della Santa Sede stessa.

121.8 Quando una comunità ha bisogno di un prestito consistente, si rivolgerà al Superiore maggiore il quale, per quanto è possibile, vagliata l'opportunità della spesa, provvederà a dare la somma. In questo modo si eviterà che prestiti consistenti siano fatti dalle singole comunità fra di loro. Solo in caso di vera necessità i Superiori maggiori permetteranno alle singole comunità di contrarre debiti con terzi.

Capitolo IX

Separazione dall' Istituto

Art. 122 Separazione dall'Istituto

a) Riguardo alle varie forme di separazione dalla Congregazione, sia temporanea sia definitiva, sia volontaria sia imposta, si osservino con la massima attenzione le norme del diritto universale e proprio.

CIC 684-704.

b) I religiosi che legittimamente lasciano la Congregazione o ne sono legittimamente dimessi non possono esigere nulla dall' Istituto stesso per qualunque attività in esso compiuta. La Congregazione deve però osservare equità e carità evangelica verso il religioso che se ne separa.

CIC 702.

122. 1 Un religioso di voti temporanei può essere dimesso, seguendo la procedura prevista nel diritto universale, per comportamento e atti abituali contro lo spirito dei voti e la vita comunitaria che indicano che non è adatto alla vita religiosa.

122. 2 Oltre che per i motivi stabiliti nel diritto universale il Superiore maggiore può avviare il processo di dimissione di colui che si dedica ad un' attività senza il permesso del Superiore, perseverando ostinatamente in essa dopo essere stato richiamato.

Conclusione

Art. 123 Osservanza radicata nell'amore

Le presenti Costituzioni definiscono il senso della vita degli Oblati ed essi le osservano con gioia poiché nella vita dello spirito conta soprattutto ciò che è tradotto nella pratica. La regolarità è radicata nella legge dell' amore di Dio e del prossimo, in una fede assoluta in Gesù Cristo e nel suo Vangelo: *l' amore, infatti, si deve mettere più nelle opere che nelle parole.*

Esercizi §230.

123. 1 Partecipando al mistero della Chiesa peregrinante sulla terra, la Congregazione ha coscienza di non essere mai perfetta, ma di progredire nella continua ricerca della sua più compiuta realizzazione. Il senso di questa evoluzione porta gli Oblati a perseverare nell'attento ascolto delle esigenze dell'attuazione del loro carisma. Per questo ogni Capitolo generale si preoccuperà che le Norme rimangano sempre aderenti alle esigenze del divenire progressivo della Congregazione.

123. 2 Nella sofferenza dell'imperfezione gli Oblati sappiano accettare, con pazienza, la limitatezza personale e comunitaria che riscontrano nella vita religiosa, con vigile senso critico sulla situazione concreta e con speranza sempre aperta a una progressiva realizzazione dell'ideale della Congregazione.

Art. 124 Interpretazione autentica

L' interpretazione autentica delle Costituzioni, come pure l' approvazione di qualunque loro modifica, è riservata alla Santa Sede.

CIC 587 §2.

124. 1 L'interpretazione pratica e provvisoria delle Costituzioni e Norme viene fatta dal Rettor Maggiore con il consenso del Consiglio generale.

Art. 125 Obbligo delle presenti Costituzioni

Quantunque le Costituzioni, come pure le Norme, non obblighino, per sé, sotto pena di peccato, eccetto che si tratti della materia dei voti o di leggi divine e ecclesiastiche, la loro osservanza è un dovere derivante dalla professione, essendo un mezzo insostituibile per conseguire la perfezione propria dello stato religioso.

DL, concl.ne.

Tenendo lo sguardo costantemente fisso al Padre Lanteri che, nelle Regole, nel Direttorio e in tutta la sua vita, ci ha indicato il modo di vivere con Cristo, in Cristo e per Cristo, gli Oblati vogliono proseguire con fedeltà e con perseveranza il loro cammino sotto la protezione e la guida di Maria Santissima fino al giorno del Signore.

Art. 126

Queste sono le regole che gli Oblati di Maria SS. ma osserveranno per santificare se stessi e salvare le anime, quali Regole riduconsi a due sole, alla carità cioè ed all' ubbidienza.

DL concl.ne.

1) Basterà loro la carità per regola di tutto l' interno, poiché vorranno che essa sola domini nel loro cuore, onde sia questo tutto di Dio e del prossimo, ed operino essi tutto per amor di Dio, e mai niente per altro fine. Perciò, siccome la carità è il principio, il fine ed il compendio di tutte le Regole, così ne sarà pure l' interprete ed il supplemento. La stessa carità sarà pure l' unico vincolo che li legherà tra di loro, e perciò si pregieranno di esser tutti un cuor solo ed un' anima sola.

2) Così l' obbedienza pronta ed allegra basterà loro pure per regola di tutto l' esterno a fine di operare tutto con maggior perfezione e merito.

APPENDICE

STATO GIURIDICO DELLA CONGREGAZIONE

IN ITALIA

La Congregazione degli Oblati di Maria Vergine è una istituzione con finalità di culto, di educazione e di istruzione. In Italia gode della personalità giuridica, in virtù del R. D n. 733 del 18-3-1937 sotto la denominazione ufficiale di “Istituto degli Oblati di Maria Vergine” con sedi in Roma, Clivo Argentario, n. 1. L’ Istituto (Congregazione) degli Oblati di Maria Vergine agisce per mezzo del suo rappresentante legale, il quale ha la firma ufficiale e vincolante nel settore economico e giudiziario e ha il compito di assicurare la necessaria tutela dei beni patrimoniali della Congregazione.

Il rappresentante legale dell’ Istituto è nominato da Rettor Maggiore d’ intesa col Provinciale d’ Italia ed è indicato all’ autorità civile e religiosa.